



TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Unica Penale

N. 11/2015 R.G. Tribunale

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- dott.ssa Silvia Pansini Presidente
- dott.ssa Marta Pollicino Giudice
- dott.ssa Angela Colella Giudice rel.

ha pronunciato il presente

D E C R E T O

nei confronti di:

VALENTE Filippo, nato a San Costantino Calabro (VV) il 19.08.1966, residente Sovico (MB), via Pietro Micca n. 54 – *libero, presente*;

proposto dalla Direzione Investigativa Antimafia con nota pervenuta in data 12.11.2015 per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e per il sequestro, propedeutico alla confisca, dei beni allo stesso riferibili, avanzata ai sensi degli artt. 1 e ss. D.L.vo n. 159/2011

All'esito dell'udienza camerale del 17.2.2017, svoltasi:

- in presenza di **VALENTE Filippo**, difeso di fiducia dall'Avv. Pierluigi Cazzetta del Foro di Monza (presente);
- in presenza della terza **MAZZOLA Rosalia**, difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Poloni del Foro di Monza (presente);
- in presenza della terza **VALENTE Elisabetta**;
- in assenza dei terzi **FERRARIO Alessandro e VALENTE Luigina**, quest'ultima difesa dagli Avv. Marco e Fabrizio Negrini del Foro di Monza (presente il secondo anche in sostituzione del primo);

sentito il Pubblico Ministero, il quale chiedeva l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 2 e la confisca di tutti i beni, ad eccezione delle auto in sequestro e della porzione dell'abitazione sita in Sovico, via Pietro Micca n. 62, di cui alla particella n. 88, parte venditrice Malacrida - Canzi;

sentito il difensore del proposto, il quale chiedeva il rigetto della proposta e la revoca del sequestro;

sentiti i difensori dei terzi interessati, i quali chiedevano la revoca del sequestro su tutti i beni intestati ai loro assistiti;

esaminati gli atti, le memorie e la documentazione prodotta dall'organo proponente e dalle parti;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale;

o s s e r v a

1. Premessa

Con nota pervenuta in data 12.11.2015 la Direzione Investigativa Antimafia proponeva Filippo VALENTE per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e per il sequestro, propedeutico alla confisca, di beni mobili e immobili. L'individuazione del proposto come soggetto dotato di una pericolosità sociale generica e qualificata avveniva a seguito degli accertamenti antimafia richiesti dalla Prefettura di Monza Brianza nell'ambito delle attività di controllo inerenti ad EXPO 2015 nei confronti della ANTAL SNC. DI VALENTE LUIGINA & C., con sede a Bernareggio (MB), via Buonarroto, nr. 33, esercente l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; accertamenti che hanno prodotto la redazione di una proposta di interdittiva antimafia formulata dal predetto Centro Operativo con nota nr. 15001 di prot. del 21.10.2014, poi sfociata nell'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Monza Brianza in data 24.11.2014.

Con decreto emesso in data 31.3.2016 il Tribunale, ritenendo ricorrenti i presupposti di cui agli artt. 20 e ss. del D.L.vo n. 159/2011, disponeva il sequestro dei seguenti beni:

1. Quote di partecipazione e complesso dei beni strumentali e di ogni altro bene destinato all'attività di impresa costituenti il compendio aziendale della **ANTAL Snc. di VALENTE Luigina & C.** con sede a Bernareggio (MB) via Buonarroto nr. 33, codice fiscale e partita Iva 07483990961. L'unità locale di Lissone via Valassina 346, reca l'insegna "Mister Ciccio". Il totale delle quote conferite ammonta a € 20.000, così suddivise:

VALENTE Filippo 34% pari ad € 6.800

VALENTE Luigina 33% pari ad € 6.600

VALENTE Elisabetta 33% pari ad € 6.600;

2. Ditta individuale "ATTACCO 12" di VALENTE Elisabetta, con sede a Monza, via Cavour nr. 5, codice fiscale VLNLBT91D43B729W, partita Iva 08932910964. Reca l'insegna Charlene Fashion Shoes (in relazione alla quale il sequestro veniva poi revocato con decreto del 6.9.2016, atteso che l'attività risultava di fatto già cessata nel marzo 2016);

3. Unità immobiliare, proprietà per ¼ di VALENTE Filippo e per ¼ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Lissone (MB), in via Adamello nr. 6, piano T identificata al catasto dei fabbricati al foglio 38, particella 11 sub. 705, particella 160 sub. 702, particella 222 sub. 702, categoria C/3, classe 6, consistenza 140 mq., rendita € 332,60;

4. **Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni**, ubicata a Monza (MB), in via Felice Cavallotti nr. 126, piano T, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 69, particella 231, sub. 2, categoria C/1, classe 9, consistenza 28 mq., rendita € 1.278,33;
5. **Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni**, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 26 piano T-1, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 88, sub. 2, categoria A/6, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita € 74,89;
6. **Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni**, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 54, piano T-1, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 93, sub 701, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita € 255,65;
7. **Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni**, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 62 piano T-1, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 91, sub. 701 e particella 92, sub. 701, categoria A/7, classe 1, consistenza 5 vani, rendita € 593,93;
8. **Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni**, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 64 piano T, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 86, sub ==, categoria C/7, classe U, consistenza 23 mq., rendita € 13,07.
9. **Unità immobiliare, proprietà per 2/36 di VALENTE Filippo**, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca piano T, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 87, sub ==, categoria A/4, classe 2, consistenza 2,5 vani, rendita € 121,37.
10. **Autovettura Smart Fortwo Cabrio MHD, targata EV078YF**, intestata a MAZZOLA Rosalia (poi affidata in uso alla Polizia Locale di Milano con decreto del 17.5.2016);
11. **Autovettura Fiat 500, targata EF700SM**, intestata a MAZZOLA Rosalia (poi affidata in uso alla Polizia Locale di Milano con decreto del 30.5.2016);
12. **Autovettura Fiat Panda, targata EZ753YV**, intestata a MAZZOLA Rosalia;
13. **Autovettura Smart Fortwo Coupe Brabus, targata EM583YS**, intestata a VALENTE Luigina (non rinvenuta in sede di sequestro, e poi accertato essere stata venduta in data 3.3.2016, per un corrispettivo di € 10.000);
14. **Conto corrente nr. 102575980 acceso presso la filiale 367 di Varedo della Banca Unicredit**, intestato ad ANTAL Snc di VALENTE Luigina & C. (c.f. 07483990961), recante alla data del 06.03.2015 un saldo attivo di € 1.021,32 (poi non sequestrato poiché estinto in data 23.9.2015);
15. **Conto corrente nr. 8776 acceso presso la filiale Sovico 28 del Banco Desio**, intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f.

VLNFPP66M19H807M), recante alla data del 30.11.2014 un saldo attivo di € 833,77 (e alla data del sequestro un saldo attivo di € 1.419,77);

16. Rapporto di custodia e amministrazione titoli nr. 00807524 presso filiale Sovico 28, intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A), poi non sequestrato poiché estinto in data 11.7.2008;

17. Rapporto di custodia e amministrazione titoli nr. 00808023 presso filiale Sovico 28, intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), poi non sequestrato poiché il saldo disponibile era pari ad € 0;

18. Polizza vita nr. 326404 in vigore presso Chiara Vita Spa, con sede a Milano, via Pietro Gaggia nr. 4, intestata a VALENTE Luigina (c.f. VLNLGN88R63F537K), con premio a versamento unico di € 35.025 (poi non sequestrata perché riscattata in data 8.4.2015);

19. Polizza vita nr. 326406 in vigore presso Chiara Vita Spa, con sede a Milano, via Pietro Gaggia nr. 4, intestata a VALENTE Elisabetta (c.f. VLNLBT91D43B729W), con premio a versamento unico di € 35.025 (poi non sequestrata perché riscattata in data 20.1.2016),

nonché quello dei seguenti beni eventualmente rinvenuti in sede di esecuzione:

- contenuto di cassaforti, quadri, tappeti, oggetti e monili preziosi, somme di denaro e altri oggetti di particolare pregio eventualmente rinvenuti negli immobili sopra indicati;
- saldo attivo di conti correnti, nonché rapporti bancari / finanziari / assicurativi (depositi, libretti, titoli, quote di fondi d'investimento, cassette di sicurezza, polizze, ecc.) intestati al proposto e ai soggetti conviventi sopra indicati, ovvero sui quali tali soggetti siano delegati a operare, eventualmente rinvenuti in sede di esecuzione del presente decreto, **purché superiore ad € 300.**

In forza della disposizione di chiusura poc'anzi menzionata, il sequestro veniva esteso anche ai seguenti rapporti bancari, finanziari ed assicurativi e ai seguenti altri beni reperiti in sede di esecuzione del provvedimento:

20. Conto corrente nr. 877601 acceso presso la filiale Sovico 28 del Banco Desio, intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), recante alla data del sequestro, avvenuto in data 11.4.2016, un saldo attivo di € 20.000,00;

21. Dossier titoli a garanzia nr. 0028/000014175 intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), sequestrato in data 11.4.2016, sul quale risultano i seguenti titoli: BDB 13.2.2020 con valore nominale € 35.000,00 e BDB 18.5.2018 con valore nominale di € 15.000,00;

22. Polizza vita n. 287886 in vigore presso la filiale di Sovico del Banco di Desio intestata a VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), del valore nominale di € 51.321,00, sequestrata in data 18.4.2016;

23. Polizza vita n. 287886 in vigore presso la filiale di Sovico del Banco di Desio intestata a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A), del valore nominale di € 50.949,18, sequestrata in data 18.4.2016;

24. 7 quadri del pittore VERDIROSI (“Ecce homo”, “Anime a passeggio”, “Anima in Barca”, “Dove andiamo”; “Il ritorno”, “I dimenticati” e “L’uomo”), sequestrati in data 6.4.2016 e affidati in custodia all’I.V.G. di Monza.

Come da richiesta dell’organo proponente, in data 20.5.2016 il sequestro veniva esteso anche ai seguenti beni indicati nella relazione ex art. 36 d. lgs. n. 159/2011 depositata dall’amministratore giudiziario in data 6.5.2016:

25. immobile in Triuggio, via Don Gnocchi n. 21, fabbricato iscritto al foglio n. 11, particella 105, subalterno 703, natura A2 (abitazione di tipo civile), consistenza vani 4,5 piano 2, di proprietà per ½ di VALENTE Elisabetta e per ½ di FERRARIO Alessandro in regime di comunione dei beni;

26. quota di 1/20 dell’immobile in Triuggio, via Don Gnocchi n. 21, fabbricato iscritto al foglio n. 11, particella 336, subalterno 702, natura C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), consistenza mq. 18, piano S1, di proprietà di VALENTE Elisabetta per la quota di 1/20;

27. immobile in Triuggio, via Don Gnocchi n. 21, fabbricato iscritto al foglio n. 11, particella 105, subalterno 704, natura A2 (abitazione di tipo civile), consistenza vani 4,5 piano 2, di proprietà per ½ di VALENTE Elisabetta e per ½ di FERRARIO Alessandro in regime di comunione dei beni;

28. quota di 1/20 dell’immobile in Triuggio, via Don Gnocchi n. 21, fabbricato iscritto al foglio n. 11, particella 336, subalterno 703, natura C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), consistenza mq. 19, piano S1, di proprietà di VALENTE Elisabetta per la quota di 1/20.

A seguito dell’istanza di revoca avanzata il 18.7.2016 dalla difesa dei predetti Elisabetta VALENTE e Alessandro FERRARIO, in relazione alla quale il Pubblico Ministero prestava parere favorevole, il 19.7.2016 il sequestro di tali ultimi beni veniva revocato a norma dell’art. 20 co. 2 d. lgs. n. 159/2011.

All’odierna udienza – dopo una serie di rinvii dettati dalla necessità di approfondimenti istruttori, e dopo aver altresì acquisito gli esiti degli accertamenti delegati dal Tribunale all’organo proponente - le parti concludevano come in epigrafe e il Collegio si riservava.

2. *La misura di prevenzione personale: principi generali*

Il Tribunale è chiamato a valutare innanzitutto la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di prevenzione personale richiesta dal Pubblico Ministero.

Prima di passare all’esame delle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il proposto, appare più che mai opportuno richiamare alcuni principi generali applicabili al caso di specie.

Sotto un primo profilo, va ricordato che la pericolosità sociale necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione si desume dal complessivo esame della personalità del soggetto, essendo un giudizio di natura sintomatica, che può essere formulato anche soltanto sulla base di situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre siano fondati su elementi specifici, quali i precedenti penali e giudiziari, le denunce di polizia, la frequentazione di pregiudicati¹.

Essendo il procedimento di prevenzione del tutto autonomo rispetto a quello penale, ben può il giudice della prevenzione utilizzare, al fine della valutazione in ordine alla asserita pericolosità del proposto, oltre alle sentenze irrevocabili di condanna, anche le emergenze di un procedimento penale che annovera soltanto provvedimenti emessi nella fase d'indagine, o addirittura sentenze di assoluzione².

Quanto al giudizio di attualità, lo stesso va riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa: ai fini dell'applicazione della misura, infatti, la pericolosità deve essere sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima sono necessariamente pregressi rispetto all'epoca in cui detto giudizio viene formulato. Ne deriva che il requisito dell'attualità vale per l'estremo della pericolosità, mentre non è richiesto per gli elementi sintomatici della stessa³.

La giurisprudenza ha poi chiarito che il venir meno dell'attualità della pericolosità consegue non tanto a fatti giuridici in senso stretto, quali il semplice decorso del tempo o lo stato di detenzione, quanto al compimento di atti volontari positivi⁴.

2.1. Segue: *Le vicende giudiziarie di Filippo VALENTE e gli ulteriori elementi sintomatici della sua pericolosità sociale cd. generica e qualificata, anche alla luce della sentenza della Corte EDU nel caso De Tommaso c. Italia*

1 Così, per esempio, Cass. pen. sez. I, 26 febbraio 1990, n. 487, mass. 183673; Cass. pen. sez. I, 30 novembre 1992, n. 4860, mass. 192689; Cass. pen. sez. I, 1 ottobre 1993, n. 3797, mass. 196212; Cass. pen. sez. V, 14 dicembre 1998, n. 6794, mass. 212209; Cass. pen. sez. I, 5 maggio 1999, n. 3426, mass. 213838; Cass. pen. sez. I, 10 marzo 2010, n. 17932, mass. 247052; Cass. pen. sez. V, 31 marzo 2010, n. 19061, mass. 247502.

2 Il giudice della prevenzione, ferma restando l'autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello penale, basati su presupposti e accertamenti diversi - richiedendo il primo la fattuale certezza di elementi instauranti un sospetto di attualità di pericolosità sociale e il secondo la dimostrazione certa in ordine alla penale responsabilità - *“è legittimato a servirsi anche di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi e, nel caso di procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali, in termini di accertamento della penale responsabilità del sospettato”* (Cass. Sez. I, n. 212, dell'1.3.1991, Piromalli; nello stesso senso, Cass. Sez. I, n. 174 del 17.1.1992). Sul punto, si vedano, più di recente, Cass. Sez. I, n. [6613](#) del 17.1.2008 e Cass. Sez. II, n. [25919](#) del 28.5.2008: *“Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziaro desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento”*.

3 Così, per esempio, Cass. pen. sez. I, 12 marzo 1990, n. 650, mass. 184172, Cass. pen. sez. I, 31 ottobre 1994, n. 4952, mass. 200325; Cass. pen. sez. I, 11 gennaio 1999, n. 239, mass. 212570; Cass. pen. sez. VI, 13 ottobre 2010, n. 38471, mass. 248797; Cass. pen. sez. I, 17 gennaio 2011, n. 5838, mass. 249392.

4 Il principio secondo cui il decorso del tempo non è di per sé decisivo è stato enunciato dalla Suprema Corte in riferimento a soggetti anche solo indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Così, tra le tante, Cass. sez. II, 10.1.1997, n. 5234, mass. 206854; Cass. sez. I, 4.2.1997, n. 6366, mass. 206754; Cass. sez. I, 10.7.1997, n. 2348, mass. 208391; Cass. sez. I, 8.2.1999, n. 5760, mass. 212443; Cass. sez. VI, 6.7.1999, n. 950, mass. 214505.

Quanto al profilo soggettivo della pericolosità sociale di Filippo VALENTE, dagli atti allegati alla proposta si evince:

- che tra il 1991 e il 1998 VALENTE riportava ben otto condanne definitive per ricettazione, due condanne definitive per furto, oltre a condanne definitive per sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata, detenzione illegale di armi e munizioni, truffa, falsità in titolo di credito (cfr. il certificato del casellario giudiziale, le cui risultanze sono riportate nella proposta della Direzione Investigativa Antimafia);
- che l'1.10.1992 veniva sottoposto a fermo di P.G. per il delitto di rapina;
- che il 12.4.1996 VALENTE veniva tratto in arresto per ricettazione;
- che il 23.11.1999 lo stesso veniva deferito all'A.G. per ricettazione e per reati di falso;
- che nel gennaio 2000 il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli irrogava la misura dell'affidamento in prova, poi revocata nel dicembre dello stesso anno;
- che nel giugno 2003 lo stesso veniva deferito all'A.G. per la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. e nel novembre dello stesso anno per i delitti di cui agli artt. 110 e 112 c.p., 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990;
- che nell'agosto 2005 la Questura di Milano emetteva nei suoi confronti decreto di espatrio generico su segnalazione della Stazione CC di Biassono;
- che tra il 2012 e il 2013 lo stesso veniva deferito all'A.G. per i delitti di truffa, usura, minaccia, ingiuria e diffamazione.

La nota n. 127/111 del 6.9.2012 della Stazione CC di Biassono (di cui all'all. 1 alla proposta della Direzione Investigativa Antimafia) consente di gettare luce su alcune delle vicende giudiziarie richiamate poc'anzi e di meglio profilare la pericolosità sociale del proposto.

In particolare, il 12.11.2004 la Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria trasmetteva avviso di conclusione delle indagini del Procedimento Penale nr. 4891/01 su un traffico internazionale di stupefacenti, all'esito della cd. "Operazione Drug Store", nella quale figuravano 71 indagati tra cui, oltre a VALENTE, anche il più noto Arcangelo PIROMALLI.

Nell'ambito dell'indagine, VALENTE e altri venivano identificati come componenti del "gruppo Monza Brianza" e del "gruppo Milano 2", perché in associazione tra loro e con altre persone all'epoca non identificate, favorivano le attività delle famiglie mafiose "Cosca Piromalli" e "Cosca Bellocco", agevolando al vendita, il trasporto, la detenzione e la cessione (all'ingrosso e al dettaglio) di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana.

L'azione penale - dopo la declaratoria di incompetenza del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria - veniva esercitata dalla D.D.A. di Roma, ma in data 10.1.2013 il G.U.P. presso il Tribunale di Roma pronunciava, nei confronti di Filippo VALENTE e di altri imputati, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p.

La cattiva qualità della stampa non consente, invero, di apprezzare compiutamente le motivazioni a sostegno del predetto provvedimento, che, da un lato, sembra porre in evidenza il fatto che si trattasse di una fattispecie di cd. "droga parlata" (senza considerare che la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che il traffico di sostanze

stupefacenti possa essere accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, e che sulla base di tale compendio probatorio possa essere persino applicata la circostanza aggravante dell'ingente quantità: cfr. da ultimo Cass., sez. III, sent. n. 42827 del 4.5.2016) e, dall'altro, insiste sull'inutilità del dibattimento ad arricchire il quadro probatorio emerso in fase di indagine, giudicato dal G.U.P. contraddittorio e insufficiente senza per vero approfondirsi in un'articolata disamina degli elementi di prova a carico di ciascun imputato per ciascuna imputazione (cfr. l'allegato 2 alle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016).

Quel che è certo è che – contrariamente a quanto evidenziato dai difensori del proposto e dei terzi interessati in sede di conclusioni – il non luogo a procedere è stato pronunciato non già sul presupposto dell'innocenza dell'imputato VALENTE e degli altri correi, ma esclusivamente all'esito di una valutazione prognostica sui futuri sviluppi procedurali.

Tale vicenda può dunque a buon diritto essere valorizzata per affermare la pericolosità sociale cd. qualificata del proposto, che nell'ipotesi accusatoria figurava, insieme a Pasquale VALENTE, Ivo RUFFO, Abdelhadi BOULOUF, Francesco TROPEA e Angiolino SERVELLO, tra i promotori e gli organizzatori dell'associazione complessiva di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e delle sue varie propagazioni territoriali, radicate in Roma, nella provincia di Monza e Brianza, a Ionadi, a Filandari e in altri luoghi sul territorio nazionale (cfr. la sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. di Roma in data 10.1.2013 nel procedimento n. 31894/09 R.G.N.R. incardinato presso la Procura della Repubblica di Roma).

A ciò si aggiunga che, nei confronti di Filippo VALENTE, è attualmente pendente presso il Tribunale di Roma il procedimento n. 6978/13 per le residue imputazioni di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, per il quale è stata celebrata udienza in data 8.5.2017 e che non risulta, allo stato, ancora definito.

Nelle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 2, viene menzionato il procedimento penale inizialmente instaurato a carico di ignoti dalla Procura presso il Tribunale di Lecco a seguito della denuncia-querela di tale Fabio CAVALLERI, il quale aveva dichiarato che il 6.9.2012, alle ore 23.48, era stato minacciato per telefono da un soggetto sconosciuto con frasi del tipo: *“Fabio, paga i debiti bastardo; cornuto pagali o ci vediamo, ti vengo a trovare e ti cambio i connotati?”* (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 2).

CAVALLERI aveva ricondotto l'accaduto “a una insolvenza contratta con tale CLAPIS Alberto, proprietario della società edile C.A. COSTRUZIONI S.R.L., a cui si era rivolto per acquistare un appartamento, il cui contratto presentava alcune clausole non rispettate, come meglio ravvisabile dalla lettura degli atti” (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 2).

Le successive indagini delegate consentivano di appurare che l'utenza telefonica dalla quale era stata effettuata la chiamata sopra menzionata risultava intestata a Filippo VALENTE, che veniva quindi escusso a sommarie informazioni in merito all'accaduto. In tale sede, lo

stesso dichiarava che la suddetta utenza telefonica era utilizzata solo ed esclusivamente da lui e affermava di essere amico di CLAPIS e di conoscere la C.A. COSTRUZIONI S.R.L.

A quel punto, nondimeno, l'esame veniva interrotto ai sensi dell'art. 61 c.p.p., poiché a carico del proposto erano emersi gravi indizi di reità, e nei confronti del medesimo venivano espletate le formalità di cui all'art. 369 c.p.p. (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 2 e 3, e il relativo allegato 1).

Sempre dall'annotazione dei CC di Biassono allegata alla proposta e già menzionata in precedenza si evince inoltre che, in data 7.3.2012, a seguito di denuncia querela, VALENTE veniva indagato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Monza per reati di ingiuria, diffamazione e minacce, in quanto, dopo aver commissionato lavori edili ad una ditta specializzata per una spesa complessiva di € 22.405,00 ne pagava la metà, e si precisa che l'impresa in questione aveva desistito dal pretendere il dovuto in quanto veniva minacciata in "stile mafioso".

Anche l'instaurazione del predetto procedimento penale costituisce dunque un elemento alquanto significativo nell'ottica dell'inquadramento del proposto come soggetto portatore di una pericolosità cd. qualificata.

La nota del Gruppo CC di Monza n. 210362/1-13 del 25.6.2014, menzionata nella proposta, dà inoltre conto di un ulteriore procedimento penale, avente n. 4638/2014 R.G.N.R., instaurato dalla Procura della Repubblica di Monza, che vedeva lo stesso VALENTE indagato per il delitto di cui all'art. 612 comma 1 e 2 c.p. commesso il 20.2.2014 nei confronti di Massimiliano MEZZANOTTE e Olha STAROSTENKO.

Come si evince dagli atti di indagine, il 20.2.2014 Olha STAROSTENKO – compagna di MEZZANOTTE – rinveniva all'interno della cassetta della posta una busta da lettere di colore bianco con all'interno 4 proiettili. In sede di denuncia-querela, lo stesso MEZZANOTTE affermava di non avere sospetti certi o documentabili, ma riferiva che il 7.3.2014 avrebbe avuto luogo una vertenza sindacale da lui avanzata a seguito del licenziamento dal ristorante "Mr. Ciccio", e di aver avuto controversie con il gestore del ristorante, Filippo VALENTE.

Il Pubblico Ministero disponeva, dunque, che venisse effettuata presso l'abitazione di VALENTE e presso il locale una perquisizione, al fine di verificare la presenza di "proiettili aventi le stesse caratteristiche di quelli utilizzati per commettere il reato".

Poiché la suddetta attività non dava gli esiti attesi, il procedimento veniva, nondimeno, archiviato in data 17.11.2014.

La richiesta di archiviazione, acquisita agli atti unitamente al pedissequo decreto, si limita a rilevare che "le indagini svolte non hanno consentito di provare che VALENTE Filippo sia l'autore della minaccia denunciata da MEZZANOTTE Massimiliano e STAROSTENKO Olha (cui è stata recapitata una busta con proiettili calibro 7,65)" e ad affermare come le

stesse “non siano suscettibili di ulteriore sviluppo” (cfr. la richiesta di archiviazione in data 2.8.2014 e il decreto di archiviazione in calce alla stessa, datato 17.11.2014).

Lungi dall'affermare l'estraneità di VALENTE alla vicenda, i provvedimenti con cui è stata richiesta e ottenuta l'archiviazione si fondano dunque, anche in questo caso, esclusivamente su una valutazione prognostica in ordine ai futuri sviluppi procedurali, e ben possono pertanto essere valorizzati in questa sede per affermare la pericolosità sociale del proposto, tanto più alla luce di quanto si andrà ora ad esporre.

Come si evince dall'annotazione poc'anzi richiamata, infatti, durante l'esecuzione del decreto di perquisizione personale e domiciliare e di sequestro emesso nell'ambito del predetto procedimento (ed esteso anche all'esercizio commerciale “Mr. CICCIO”, di cui si dirà più oltre) venivano infatti rinvenuti presso l'abitazione del VALENTE, oltre ad un rilevatore di microspie, sette quadri del pittore Verdirosi, dei quali Filippo VALENTE non era in grado di fornirne documentazione e/o indicazioni circa l'acquisto e la provenienza, nonché due assegni bancari della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio, tratti sul conto corrente intestato a Vincenzo TRAPANI (cfr. l'allegato 4 alle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016 e l'allegato 1 delle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 21.10.2016).

Quest'ultimo, escusso a s.i.t. in relazione ai predetti assegni, dichiarava di averli firmati in bianco e fatti consegnare al figlio del proposto, Pietro VALENTE, al fine di ottenere un prestito. Lo stesso TRAPANI precisava, inoltre che, in passato, lui ed un parente avevano già ottenuto prestiti ad interessi usurari della famiglia VALENTE e per uno di questi aveva sporto denuncia querela nei confronti di Filippo VALENTE per usura (cfr. l'allegato 2 alle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016).

Non appare un fuor d'opera osservare che i quadri del pittore Verdirosi non erano esposti alle pareti, come vuole la prassi, ma si trovavano all'interno del locale lavanderia e, soprattutto, che dentro uno di essi erano occultati i due assegni bancari sopra menzionati: come correttamente rilevato dalla D.I.A. a pag. 6 delle contro-deduzioni alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, tale circostanza appare del tutto anomala, tanto più che i due titoli ben avrebbero potuto essere conservati all'interno della cassaforte che VALENTE possiede presso la sua abitazione.

Ancora, va rilevato come – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del proposto – il rilevatore di microspie rinvenuto nella camera da letto del proposto era perfettamente funzionante, e a nulla rileva il fatto che, al momento della perquisizione, lo stesso non fosse in uso e venisse conservato, con l'antenna smontata, dentro una scatola di latta. E' appena il caso di evidenziare a questo proposito, ancora una volta facendo proprie le considerazioni riportate nelle contro-deduzioni alla memoria difensiva poc'anzi menzionate, a pag. 7, che “un rilevatore di microspie non richiede un funzionamento continuo poiché è utilizzato esclusivamente per eseguire, in caso di necessità e comunque in via saltuaria, la ‘bonifica di una stanza’ o di un ambiente in generale”, e che “una volta terminata la cosiddetta ‘bonifica’

l'apparecchio viene messo da parte e il distacco dell'antenna [costituisce] una normale procedura per ridurne l'ingombro”.

Orbene, il solo fatto che VALENTE detenesse in casa un rilevatore di microspie per bonifiche ambientali è di per sé indicativo del fatto che egli fosse, a qualche titolo, coinvolto in attività illecite che avrebbero potuto attirare l'attenzione degli inquirenti, e che volesse evitare che le conversazioni che avvenivano all'interno della sua abitazione o in altri luoghi fossero oggetto di intercettazioni.

Il Tribunale non può infine esimersi dal dare conto di un'ulteriore vicenda di rilievo penale che è scaturita proprio a seguito dell'esecuzione, in data 6.4.2016, del decreto di sequestro emesso in data 31.3.2016 menzionato in incipit.

Come si evince dall'annotazione di PG della D.I.A. – Centro operativo di Milano in data 5.4.2016, in previsione dell'esecuzione, “veniva disposto l'invio agli istituti bancari e finanziari interessati del decreto di sequestro suddetto al fine di notificare il provvedimento e dar luogo al successivo blocco dei rapporti finanziari riconducibili direttamente o per interposta persona al proposto” (cfr. l'annotazione di PG della D.I.A. – Centro operativo di Milano in data 12.4.2016).

Il 6.4.2016 veniva eseguito il decreto di sequestro “mediante accesso presso le abitazioni occupate dai Sigg. Valente e Mazzola, presso il laboratorio oggetto di locazione e presso il ristorante “Mr. Ciccio” entrambi in Lissone, presso il negozio adibito a pizzeria-kebab e presso il negozio di scarpe entrambi a Monza” (cfr. la relazione dell'Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016).

In occasione dell'esecuzione del decreto “presso l'abitazione dei Sigg. Valente e Mazzola, ripetutamente [l'Amministratore Giudiziario e l'Ufficiale Giudiziario chiedevano] ad entrambi se gli stessi possedessero casseforti, altri beni o attività finanziarie oltre a quelle indicate nel decreto”, ma gli stessi dichiaravano testualmente “di non possedere altri beni di valore né altre cassaforti né somme di denaro significative” (cfr. la relazione dell'Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016 e il verbale di sequestro in data 6.4.2016).

In data 8.4.2016 l'Amministratore Giudiziario si recava presso la filiale di Sovico del Banco di Desio, ove la società ANTAL s.n.c. intratteneva un rapporto di conto corrente, e apprendeva dal Direttore della stessa che tale conto era “in rosso e di poco oltre al limite del fido”. (cfr. la relazione dell'Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016). Poiché il Direttore della filiale si riservava di fornirgli la relativa documentazione dopo la notifica del decreto di sequestro, in data 11.4.2016 il coadiutore speciale dell'Amministratore Giudiziario, Avv. Valeria RATTO, si recava nuovamente presso la filiale di Sovico del Banco di Desio per provvedere alla suddetta notifica, e solo in quell'occasione veniva reso edotto dal medesimo dell'esistenza di numerosi altri rapporti finanziari e soprattutto – per quel che qui interessa – di una cassetta di sicurezza (la n. 19) intestata alla moglie del proposto, Rosalia MAZZOLA (cfr. la relazione dell'Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016 e l'annotazione di PG della D.I.A. – Centro operativo di Milano in data 12.4.2016).

La successiva apertura forzata della cassetta di sicurezza (resasi necessaria giacché il Direttore affermava di non essere in possesso della seconda chiave e la proprietaria, contattata telefonicamente, affermava di non potersi recare *in loco*) consentiva di appurare che la stessa era vuota (cfr. la relazione dell'Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016, l'annotazione di PG della D.I.A. – Centro operativo di Milano in data 12.4.2016 e il verbale di sequestro in data 11.4.2016).

A richiesta del coadiutore speciale, il Direttore consegnava spontaneamente copia del registro degli accessi alla predetta cassetta di sicurezza – poi allegato dall'Amministratore giudiziario alla sua relazione -; registro dal quale si evince che la stessa era stata aperta da Rosalia MAZZOLA il 6.4.2016, alle ore 15.24, e dunque nel pomeriggio dello stesso giorno in cui era stato eseguito il decreto di sequestro mediante accesso all'abitazione dei coniugi VALENTE-MAZZOLA (cfr. la relazione dell'Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016 e l'annotazione di PG della D.I.A. – Centro operativo di Milano in data 12.4.2016).

La relazione dell'Amministratore Giudiziario e l'annotazione di PG della D.I.A. – Centro operativo di Milano del 12.4.2016 sono state formalmente trasmesse dal Giudice delegato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza ai sensi dell'art. 331 c.p., e in data 24.1.2017 è stato emesso nei confronti di Filippo VALENTE e di Rosalia MAZZOLA un avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione al *“reato p. e p. dagli artt. 110, 388 co., a III c.p., per avere, in concorso tra loro, sottratto e comunque disperso cose di loro proprietà sottoposte a sequestro giudiziario. Segnatamente, dopo aver ricevuto in data 6.4.2016 alle ore 08.45 notifica del decreto, emesso dal Tribunale di Monza il 31.3.2016 nel proc. Nr. 11/2015 RG Tribunale, con il quale si disponeva il sequestro dei beni riconducibili a Valente Filippo (tra cui le “cassette di sicurezza”), svenotavano nello stesso giorno di ogni contenuto la cassetta di sicurezza intestata a Mazzola Rosalia (moglie di Valente Filippo) e custodita presso la filiale di Sovico del Banco di Desio. In Sovico il 6.4.2016. Con la recidiva specifica reiterata per Valente”* (cfr. la nota della D.I.A. depositata in cancelleria il 6.2.2017 unitamente a copia del predetto avviso di conclusione delle indagini e all'autorizzazione del Pubblico Ministero precedente, dott. Vincenzo FIORILLO).

Al di là di ogni valutazione in ordine agli eventuali profili di responsabilità, anche a titolo di colpa, in capo ad altri soggetti, è di palese evidenza come la predetta vicenda contribuisca in maniera assai significativa a delineare il profilo criminale del proposto e a sancirne l'attualità. Nonostante il maldestro tentativo delle difese di minimizzare l'accaduto - sull'assunto che non è dato sapere se all'interno della cassetta di sicurezza fosse o meno custodito qualcosa, ed eventualmente cosa, o peggio insinuando che l'instaurazione del procedimento fosse determinata da finalità persecutorie nei confronti del proposto e dei suoi familiari - basti qui rilevare:

- che, come risulta dal registro degli accessi allegato dall'Amministratore giudiziario alla sua relazione in data 12.4.2016, che tanto il proposto quanto sua moglie accedevano periodicamente a tale cassetta di sicurezza, che al di là della formale intestazione era pertanto in uso ad entrambi;
- che, più nel dettaglio, Rosalia MAZZOLA vi aveva fatto accesso da ultimo il 29.3.2016 (e dunque solo pochi giorni prima dell'esecuzione del decreto di sequestro) e prima

di quella data il 15.1.2016, mentre Filippo VALENTE il 28 e il 30.12.2015 e prima ancora il 3.11.2015, solo per limitarsi agli accessi più recenti;

- che, nel corso dell'esecuzione del decreto di sequestro presso la loro abitazione, avvenuto quella stessa mattina, Rosalia MAZZOLA e Filippo VALENTE avevano taciuto in ordine all'esistenza della predetta cassetta di sicurezza, nonostante l'espressa richiesta in tal senso, fingendo anzi ad affermare di non possederne alcuna.

Alla luce di quanto premesso, pare francamente insostenibile che la cassetta di sicurezza fosse vuota, o che all'interno non vi fosse nulla di (penalmente) rilevante.

Se Rosalia MAZZOLA, evidentemente su incarico del marito, ha sentito il bisogno di recarsi in banca per prelevarne il contenuto a poche ore dall'esecuzione del decreto di sequestro, nella piena consapevolezza che, così facendo, si sarebbe esposta personalmente al rischio di un procedimento penale, è del tutto lecito ipotizzare che all'interno della cassetta di sicurezza fosse custodito qualcosa che, ai suoi occhi e agli occhi del proposto, imponeva di correrlo.

Effettuando una sorta di "bilanciamento" dei costi e dei benefici, in altre parole, Filippo VALENTE e la moglie devono aver valutato che l'eventuale rinvenimento, da parte degli inquirenti o delle autorità preposte all'esecuzione del sequestro, di ciò che conservavano all'interno della cassetta di sicurezza avrebbe procurato loro conseguenze assai peggiori di quelle che si sarebbero verificate laddove gli le predette autorità avessero appreso – come poi in effetti è avvenuto - dell'esistenza della cassetta di sicurezza medesima e del fatto che la stessa fosse stata svuotata.

In ragione di ciò, pare in questa sede da escludere che la stessa contenesse semplicemente preziosi – come in genere accade – o denaro; tanto più che i coniugi VALENTE avevano presso la loro abitazione un'altra cassetta di sicurezza (come si evince dal verbale di sequestro in data 6.4.2016, la stessa, posta all'esterno della casa, veniva rinvenuta vuota e aperta).

Il Tribunale non ignora come la grande camera della Corte EDU, con la sentenza *De Tommaso c. Italia* pronunciata lo scorso 23.2.2017, abbia espresso forti riserve in ordine alla formulazione delle norme che disciplinano le cd. fattispecie di pericolosità generica, oggi confluite nell'art. 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 159/2011 (che costituisce una mera trasposizione della disciplina previgente di cui alla l. n. 1423/1956), giudicandole incompatibili con gli standard di qualità della legge richiesti per giustificare qualsiasi limitazione di un diritto convenzionale (e, più nel dettaglio, della libertà di circolazione riconosciuta dall'art. 2 Prot. n. 4 CEDU).

A seguito di ciò, la sezione misure di prevenzione della Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate sulle predette fattispecie di pericolosità generica nella versione previgente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 159/2011 (in quanto applicabile *ratione temporis* al caso di specie), per contrasto con l'art. 117 co. 1 Cost. in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU per ciò che concerne le misure di prevenzione personali, e in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU per quel che attiene invece alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca.

Mentre con riferimento al primo profilo la Corte d'Appello partenopea si è limitata a mettere in risalto come l'illegittimità convenzionale per contrasto con l'art. 2 Prot. n. 4 CEDU

rilevata dalla Corte EDU nella sentenza *De Tommaso* non possa che tradursi in una illegittimità anche al metro della Costituzione italiana in forza dell'art. 117 co. 1 Cost. (secondo l'insegnamento delle note sentenze nn. 348 e 349/2007), con riferimento al secondo la stessa si è spinta a trasporre tale giudizio di inadeguatezza convenzionale (e di riflesso costituzionale) dei presupposti della sorveglianza speciale alla materia della confisca di prevenzione.

Il presupposto - che non si può che condividere in questa sede - è che anche il diritto di proprietà trova riconoscimento convenzionale nell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, e che - esattamente come accade per la libertà di circolazione sancita dall'art. 2 Prot. n. 4 CEDU - lo stesso può essere compreso solo in forza di una legge che soddisfi gli standard di accessibilità, prevedibilità e necessità in una società democratica richiesti dal sistema convenzionale.

Laddove la prospettazione del giudice rimettente dovesse essere accolta, le norme che disciplinano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali secondo i canoni della cd. pericolosità generica sopra menzionate sarebbero destinate a cadere, con conseguenze dirompenti su tutti i procedimenti in corso.

Il Tribunale ritiene di non poter aderire, infatti, all'orientamento espresso dalle sezioni specializzate dei Tribunali di Milano e Palermo, secondo le quali la sentenza *De Tommaso* non integrerebbe un precedente consolidato nei termini descritti da Corte Cost. n. 49/2015; un orientamento, questo, che parrebbe esser già stato sconfessato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia del 27.4.2017, di cui allo stato si conosce solo l'informazione provvisoria.

Contrariamente a quanto argomentato nei provvedimenti poc'anzi menzionati, infatti:

- la circostanza che la sentenza in parola sia stata pronunciata dalla Grande Camera della Corte EDU vale di per sé a qualificarla come "giurisprudenza consolidata" ai sensi dell'art. 28 CEDU e delle *Explanatory Rules* all'art. 8 Prot. n. 14 CEDU; ciò di cui la stessa Corte costituzionale ha tenuto conto nel definire il concetto di "diritto consolidato" menzionato nella sentenza n. 49/2015;
- lungi dall'affermare la compatibilità convenzionale della disciplina poi censurata con la sentenza *De Tommaso*, la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo non aveva affrontato la questione in maniera specifica, sicché non è configurabile alcun contrasto tra la recente pronuncia della Grande Camera e le altre già rese in precedenza sullo stesso tema;
- la circostanza che la Corte costituzionale avesse, in passato, affermato la compatibilità della disciplina delle misure di prevenzione con la Costituzione italiana non vale di per sé ad escludere che le stesse siano in contrasto con la CEDU e i suoi Protocolli, nell'interpretazione datane dalla Corte EDU: se è corretto affermare che le eventuali censure della normativa interna al metro del diritto di Strasburgo sono destinate a tradursi in altrettante declaratorie di incostituzionalità ai sensi dell'art. 117 co. 1 Cost. e del parametro interposto che di volta in volta viene in rilievo (almeno laddove sia ravvisabile un indirizzo giurisprudenziale consolidato), è al contrario del tutto scorretto sostenere che l'eventuale avallo del Giudice delle leggi valga a porre al riparo la disciplina interna dalle censure della Corte di Strasburgo;
- la circostanza che la decisione non sia stata condivisa all'unanimità non ne mina né ne sminuisce l'effetto vincolante; senza contare che le *concurring e dissenting opinions* rese da cinque dei diciassette giudici della Grande Camera non hanno affatto escluso il contrasto con le norme convenzionali che la maggioranza ha ritenuto esser state violate;
- a nulla rileva che la sentenza *De Tommaso* avesse ad oggetto le norme della l. n. 1423/1956, applicabili *ratione temporis*, e non quelle attualmente in vigore, posto che le prime sono state trasfuse

senza modifiche significative nel d. lgs. n. 159/2011;

- il giudice nazionale, in qualità di primo giudice della Convenzione, è vincolato a dare attuazione alle sentenze rese dalla Corte europea (anche nei confronti di altri Stati) mediante un'interpretazione conforme alla Convenzione e ai suoi Protocolli o, laddove ciò non sia possibile, investendo della questione la Corte costituzionale attraverso lo strumento dell'incidente di costituzionalità; e ciò perlomeno quando venga in rilievo un principio di diritto consolidato (secondo la lettura restrittiva fornita dalla Corte Cost. nella sentenza n. 49/2015).

In conclusione, non è possibile ignorare il principio di diritto affermato dalla Grande Camera della Corte EDU nella sentenza *De Tommaso c. Italia*, né ignorare le implicazioni della stessa anche sul fronte delle misure di prevenzione patrimoniali che la suddetta pronuncia non ha specificamente affrontato, ma che sono all'origine dell'incidente di costituzionalità sollevato dalla Corte d'Appello di Napoli.

A questo proposito, non pare tuttavia superfluo evidenziare:

a) come debba ritenersi preclusa qualsiasi interpretazione conforme alla CEDU (e all'art. 117 co. 1 Cost.) delle norme censurate dalla Corte di Strasburgo, che dovranno essere necessariamente riformulate dal legislatore in ossequio agli standard di accessibilità, prevedibilità e necessità in una società democratica di cui già si è detto;

b) che - ammessa e non concessa, per le ragioni che tra breve si diranno, la sua rilevanza nel caso di specie - la circostanza che il presente procedimento di prevenzione si sia concluso il 17.2.2017 (e dunque prima della pronuncia della Corte EDU) avrebbe comunque precluso al Collegio di sollevare una questione di legittimità costituzionale di contenuto analogo a quella promossa dalla Corte d'Appello di Napoli;

c) che, dal momento che le sentenze di "condanna" della Corte EDU non impongono la disapplicazione delle norme interne contrastanti con il sistema convenzionale, le disposizioni che disciplinano i presupposti soggettivi per l'applicazione delle misure di prevenzione che sono state oggetto di censura a Strasburgo (e quelle corrispondenti del d. lgs. n. 159/2011) devono ritenersi allo stato valide ed in vigore, e come tali vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 101 Cost.;

d) che le censure della Corte di Strasburgo hanno riguardato esclusivamente le categorie di pericolosità cd. generica di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011, e non invece quella di cui alla lett. c) del medesimo articolo, la quale dunque appare, allo stato, esente dai profili di frizione con la CEDU e i suoi Protocolli addizionali evidenziati dalla sentenza *De Tommaso*.

Ciò chiarito in punto di diritto, quel che preme mettere in evidenza in questa sede è, tuttavia, l'irrilevanza delle censure della Corte di Strasburgo e dell'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni sopra richiamate nel giudizio *de quo*, atteso che Filippo VALENTE è anzitutto, ad avviso del Tribunale, un soggetto portatore di pericolosità cd. qualificata.

Non appare un fuor d'opera evidenziare, a questo proposito, come l'art. 4 co. 1 lett. a) d. lgs. n. 159/2011 faccia riferimento ai soggetti "*indiziati* di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.", e l'art. 4 co. 1 lett. b) d.lgs. ai soggetti "*indiziati* di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale", tra i quali rientra, appunto, quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in relazione al quale nei confronti di Filippo VALENTE è stata esercitata l'azione penale nel procedimento romano più volte menzionato.

Non a caso, l'organo proponente l'applicazione della misura di prevenzione nei suoi confronti è la Direzione Investigativa Antimafia, e la Pubblica Accusa è stata rappresentata in udienza da un Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia.

A nulla rileva che VALENTE non abbia, per il momento, riportato alcuna *condanna* per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., per uno dei delitti di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. o per un delitto aggravato dall' art. 7 L. n. 203 del 1991.

Sostenere il contrario significherebbe ignorare che le misure di prevenzione hanno una funzione e una natura ben distinte rispetto alla sanzione penale, poiché, mentre quest'ultima tende a sanzionare la violazione di una norma penale ed è subordinata all'accertamento di un reato e della colpevolezza dell'imputato, la misura di prevenzione non presuppone un reato, ma tende a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi.

Si tratta di una distinzione fondamentale, che è stata del resto recepita e avallata anche dalla Corte di Strasburgo (cfr. la sentenza del 22.2.1994 nel caso *Raimondo* e la decisione del 15.6.1999 nel caso *Prisco*) e che la recente sentenza *De Tommaso* non ha minimamente posto in discussione.

A ciò si aggiunga che, come si è già ampiamente messo in luce in precedenza, la sentenza di non luogo a procedere del G.U.P. presso il Tribunale di Roma non si fonda sull'estraneità di Filippo VALENTE e degli altri correi ai fatti contestati, ma esclusivamente su una valutazione prognostica in ordine ai possibili sviluppi procedurali.

Anche a voler prescindere da quel procedimento, appare inoltre estremamente significativo che, come già si è detto, in data 7.3.2012, a seguito di denuncia querela, VALENTE sia stato indagato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Monza per reati di ingiuria, diffamazione e minacce in "stile mafioso" (cfr. a questo proposito Cass., sez. II, sent. n. 32 del 30.11.2016, a tenore della quale *"In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale"*), e che lo stesso sia indiziato, tra l'altro, dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed usura, che non di rado figurano tra i reati-fine delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.

Prescindendo dalle vicende giudiziarie a carico del proposto, pare opportuno riportare i passaggi più significativi del decreto di informazione antimafia di contenuto interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Monza e della Brianza in data 24.11.2014 nei confronti della ANTAL s.n.c., di cui all'allegato n. 3 alla proposta della D.I.A.

"Dalle evidenze investigative" – si legge a pag. 1 – "non sono emerse nei confronti degli attuali soci/ titolari di cariche della società dirette cause di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Tuttavia, gli aggiornati esiti informativi hanno evidenziato significativi e concreti elementi di criticità sotto il profilo antimafia, delineando un quadro indiziario complessivo da cui si desume la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, avuto riguardo alle strette relazioni di parentela, ai rapporti d'affari e alle cointeressenze economiche societarie tra il signor Valente Filippo, socio amministratore della ditta, la figlia Valente Luigina, anch'essa socio amministratore, con soggetti, tra l'altro, legati tra loro da rapporti di parentela, chiaramente appartenenti alla criminalità organizzata".

A pag. 3, invece, si rileva che *"le risultanze emerse in ordine al signor Valente, nonché ai rapporti di parentela e d'affari con soggetti arrestati per il delitto di cui all'art. 416 bis, fanno ragionevolmente presumere*

che sussista una concreta possibile ingerenza dell'organizzazione mafiosa nella gestione degli affari della società in esame”, “atteso che non solo lo stretto legame di parentela, ma anche le frequentazioni non occasionali emerse tra i soci della società con soggetti con precedenti specifici, contigui o quantomeno permeabili ad ambienti malavitosi, vanno qualificate come una costanza di rapporto”.

A pag. 5, ancora, si evidenzia come “nel caso di specie siano sussistenti gravi indizi che inducono a considerare la vicinanza ad organizzazioni malavitose non solo del signor Valente Filippo (...), ma anche della signora Valente Luigina, coniugata e cognata di due soggetti con precedenti legati al delitto di cui all'art. 416 bis” (cfr. il decreto di informazione antimafia di contenuto interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Monza e della Brianza in data 24.11.2014 nei confronti della ANTAL s.n.c., di cui all'allegato n. 3 alla proposta della D.I.A.).

Anche il contesto familiare e le frequentazioni di VALENTE costituiscono elementi significativi ai fini dell'inquadramento del medesimo come soggetto portatore di una pericolosità cd. qualificata.

Non può, anzitutto, tacersi in questa sede come tanto il padre quanto il fratello del proposto, entrambi pluripregiudicati e ristretti in carcere per brevi periodi, siano stati uccisi in strada, con colpi di arma da fuoco, mentre si trovavano in Calabria (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, in particolare a pag. 8 ss.).

Più nel dettaglio - secondo quanto rappresentato dall'organo proponente sulla scorta degli atti di p.g. acquisiti presso il Comando CC di Sesto San Giovanni - l'omicidio di Giovanni VALENTE (il fratello del proposto, che nel settembre del 1987 era stato arrestato per spaccio di eroina e nel luglio 1988 era stato destinatario della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Macherio, ove risiedeva, perché era solito frequentare pregiudicati e favorire l'attività di uso e di spaccio di stupefacenti), sarebbe da attribuire “a una vendetta tra spacciatori di droga” e sarebbe avvenuto “con modalità tali da far sospettare una vera e propria esecuzione di stampo mafioso, in quanto VALENTE Giovanni fu attinto da 7 colpi di pistola sparati a breve distanza mentre stava vicino all'auto al cui interno erano presenti i nipotini in tenera età” (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, in particolare a pag. 8 e 9, e il relativo allegato n. 7).

Il padre del proposto Pietro VALENTE, invece, è stato ucciso il 14.2.2004 in Calabria, “mentre si apprestava a salire le scale di accesso di un edificio pubblico in un vero e proprio agguato” (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, in particolare a pag. 9).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del proposto, non è verosimile che il movente dell'omicidio di Pietro VALENTE possa essere inquadrato – testualmente, secondo “una lettura che ricorda le antiche vendette familiari” - nello schema della cd. giocata d'anticipo, e che lo stesso fosse dunque finalizzato ad eliminare fisicamente, nel più breve tempo possibile, i parenti intenzionati a vendicare la morte di un proprio caro per evitare ritorsioni.

Come correttamente evidenziato dall'organo proponente, infatti, i due omicidi sono avvenuti a distanza di 15 anni l'uno dall'altro (quello di Giovanni VALENTE porta, invero, la data del 12.11.1989), e Pietro VALENTE – lungi dall'essersi reso irreperibile o latitante – “per ragioni familiari e personali faceva spesso la spola tra la Lombardia e la Calabria”, trascorrendo nella terra d'origine anche periodi di permanenza di media durata (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, in particolare a pag. 9): non si vede, dunque, perché, se realmente avessero voluto evitare ritorsioni, gli assassini di Giovanni VALENTE avrebbero dovuto aspettare un tempo così lungo per “sbarazzarsi” di suo padre Pietro, che dopo la morte del figlio era già tornato periodicamente in Calabria e vi si era trattenuto per periodi di durata apprezzabile.

Ben più verosimile è, invece, che tra i due fatti di sangue non vi sia alcun legame diretto (almeno non nel senso prospettato dalla difesa), e che gli stessi siano in qualche modo da ricondursi alle attività criminose del padre e del fratello del proposto.

Se, dunque, già la famiglia d'origine del proposto non appariva estranea ad ambienti malavitosi, non può che evidenziarsi in questa sede come Filippo VALENTE non abbia fatto nulla per prenderne le distanze, ma abbia anzi seguitato ad accompagnarsi con soggetti di notevole spessore criminale.

Anche i frequenti controlli con soggetti pregiudicati appaiono estremamente significativi in proposito.

Il 19.7.2013, ad esempio, lo stesso è stato controllato a Vibo Valentia insieme a Pasquale VALENTE, con precedenti per reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione denominata “Drug Store” cui già si è accennato (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 11 e 12).

Il 12.9.2010, ancora, il proposto è stato controllato a bordo dell'autovettura targata CT779WD insieme a Filippo TRAPANI, un soggetto pluripregiudicato per reati di estorsione e in materia di armi, nonché condannato dal Tribunale di Milano all'esito di rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione e 1.400,00 € di multa per i reati di associazione mafiosa ed estorsione, nell'operazione denominata “Ulisse” (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 12).

Il 25.11.2011, ancora, Filippo VALENTE è stato controllato in compagnia di Vincenzo BUTTAFUOCO, denunciato per vari reati, tra cui quello di associazione per delinquere di stampo mafioso. Non può tacersi come il predetto Vincenzo BUTTAFUOCO sia il fratello del genero dello

che anche quest'ultimo è stato “denunciato ed arrestato per il medesimo reato di associazione mafiosa in data 11.10.2011, nell'ambito del procedimento penale nr. 971/2010 pendente presso la Procura di Catanzaro, Direzione Distrettuale Antimafia, per aver fatto parte, unitamente ad altre persone, di un'associazione mafiosa, riconducibile alla 'ndrangheta, operante nel comprensorio di Filandari, San Costantino Calabro, Ionadi, parte di Vibo Valentia e Mileto” (cfr. la proposta della Direzione Investigativa Antimafia, in particolare a pag. 6).

Ora, se è vero che - come afferma il difensore del proposto nella sua memoria - il proposto “non può certo essere chiamato a rispondere delle relazioni sentimentali della propria figlia”, non si può che convenire con l'organo proponente che “tali relazioni possono essere quantomeno disapprovate dal genitore”; “cosa che non risulta assolutamente essere avvenuta” (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 12).

Più in generale, quel che rileva in questa sede non sono tanto i legami di parentela, quanto piuttosto le frequentazioni reiterate “con soggetti diversi, tutti riconducibili ad una cosca o ambiente criminale”, che denotano – come correttamente rilevato dal Prefetto di Monza – “una costanza di rapporto” (cfr. il decreto di informazione antimafia di contenuto interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Monza e della Brianza in data 24.11.2014 nei confronti della ANTAL s.n.c., di cui all'allegato n. 3 alla proposta della D.I.A).

In considerazione della pericolosità cd. “qualificata” di VALENTE, che per le ragioni ora evidenziate può essere inquadrato tra i soggetti di cui all'art. 4 lett. a), b) e c) d. lgs. n. 159/2011, il Tribunale reputa in conclusione di dover accogliere la proposta avanzata dalla Direzione Investigativa Antimafia e la richiesta formulata dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni, applicando al medesimo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due (previa, ovviamente, la rivalutazione in concreto dell'attualità della pericolosità medesima al momento dell'esecuzione).

Ad abundantiam va, peraltro, rilevato che, in ragione delle imputazioni per i delitti di minaccia e detenzione di sostanze di stupefacenti ai fini di spaccio che sono state elevate nei suoi confronti, e prescindendo dal giudizio di pericolosità cd. qualificata or ora formulato, VALENTE deve pacificamente ritenersi un soggetto portatore di pericolosità cd. semplice ai sensi dell'art. 1 co. lett. c) d.lgs; norma – questa da ultima menzionata – in relazione alla quale la sentenza *De Tommaso* non ha espresso alcun dubbio di compatibilità con la CEDU e con i suoi Protocolli addizionali.

Quanto alle prescrizioni di cui all'art. 8 co. 4 d. lgs. n. 159/2011, che pure sono state oggetto di censura da parte della Corte di Strasburgo nella sentenza ora precedenza citata, il Collegio ritiene di poter condividere solo in parte le considerazioni espresse dalle sezioni specializzate in materia di prevenzione dei Tribunali di Milano e Palermo.

Stante la natura di orientamento consolidato che deve riconoscersi alla predetta pronuncia (per le ragioni già espresse), e alla luce della recente presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 27.4.2017, si dubita infatti della conformità della prescrizione di “vivere onestamente” agli standard qualitativi che devono caratterizzare tutte le limitazioni dei diritti convenzionali.

Poiché, come si è detto, un'interpretazione conforme al diritto di Strasburgo non appare praticabile, e non vi sono margini per sottoporre la questione alla Corte costituzionale, non resta tuttavia che riportare tale prescrizione nel dispositivo.

Conformemente all'indirizzo sostenuto dalle sezioni specializzate in materia di prevenzione dei Tribunali di Milano e Palermo, al contrario, pare opportuno limitare la prescrizione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni – parimenti ritenuto eccessivamente ampio e soggetto a un evidente margine di discrezionalità dalla Grande Camera nella sentenza *De Tommaso* – attraverso la precisazione che, per tali, devono intendersi solo le riunioni contemplate all'art. 17 co. 3 Cost. (e dunque le “riunioni in luogo pubblico” per le quali “deve essere dato preavviso alle Autorità che possono vietarle”) e non anche a quelle tenute “in luogo aperto al pubblico” di cui all'art. 17 co. 2 Cost., a condizione che le stesse si svolgano pacificamente e senz'armi.

Tale interpretazione, conforme al diritto di Strasburgo, appare, infatti, praticabile, poiché non è *contra legem* ed è sorretta dall'argomento sistematico.

3. La misura di prevenzione patrimoniale: principi generali

Passando all'esame della misura di prevenzione patrimoniale di cui si chiede l'applicazione, si tratta di stabilire se sussistano, nel caso concreto, i presupposti per disporre la confisca dei beni già sottoposti a sequestro che di seguito si richiamano sinteticamente.

3.1 Il primo presupposto.

L'art. 24 d.lgs. n. 159/11 statuisce innanzitutto che il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui il proposto “*anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo*”.

Quanto al rapporto tra terzi proprietari o comproprietari e Stato confiscante, la legge contrappone la situazione di titolarità formale dei primi a quella di disponibilità da parte del prevenuto, considerando quest'ultima sufficiente a giustificare il sacrificio dei diritti dei terzi al ricorrere dei presupposti per la confisca⁵.

Risulta necessario, pertanto, chiarire il contenuto della nozione di “disponibilità” nel contesto della disciplina sulle misure di prevenzione antimafia. Tale disponibilità non è limitata ad una mera relazione naturalistica o di fatto, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene ricade – in via diretta o indiretta - nella sfera degli interessi economici del proposto, anche se detto potere viene esercitato tramite terzi.

⁵ La possibilità di confiscare beni appartenenti a terzi estranei al crimine è stata prevista, nella *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione Europea*, L'art. 6, in particolare, consente di confiscare presso il terzo beni che rappresentano proventi del reato o che sono stati ricevuti per un prezzo inferiore al valore di mercato purché, relativamente ai proventi di reato, il terzo fosse “a conoscenza della loro origine illecita o, in assenza di tale consapevolezza, una persona ragionevole nella stessa posizione avrebbe sospettato, in base a circostanze e fatti concreti, che la loro origine era illecita” e, relativamente ad altri beni, il terzo fosse “al corrente che essi erano trasferiti al fine di evitare la confisca di beni del valore corrispondente ai proventi di reato o, in assenza di tale consapevolezza, una persona ragionevole nella stessa posizione avrebbe sospettato, in base a circostanze e fatti concreti, che erano trasferiti al fine di evitare la confisca”.

Non serve dimostrare la titolarità che il proposto abbia di un bene, ma è sufficiente provare che questi ne determini la destinazione o l'impiego. Si tratta di un concetto, perciò, esteso a tutte quelle situazioni in cui il bene ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché questi eserciti il potere su tali beni mediante terze persone.

La prova di ciò – ovvero che il proposto sia l'effettivo *dominus* - può essere desunta da diversi elementi, quali il tipo di rapporto che lega il proposto al terzo formale intestatario, o anche l'incapacità del terzo di acquisire la titolarità dei beni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che tale disponibilità “*comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia a un terzo soggetto, in virtù, ad esempio, di un contratto simulato ovvero, anche, di intestazione fiduciaria, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione*”⁶.

La nozione di disponibilità ricomprende, oltre al diritto di proprietà e le intestazioni fittizie ad un terzo soggetto (in virtù ad esempio di un contratto fiduciario o di un contratto simulato), anche le situazioni di disponibilità di fatto del bene da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, ottenute grazie alla soggezione che questi è in grado di incutere al titolare del bene stesso.

Con particolare riferimento ai beni appartenenti al coniuge, ai figli ed ai conviventi infraquinquennali del proposto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in relazione all'art. 2 bis c. 3 L. 575/75, sostanzialmente recepito dall'art. 19 del vigente Dec. L.vo 159/2011, la norma introduce una vera e propria presunzione di disponibilità in capo al proposto “*essendo in tal caso più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità del bene da parte del prevenuto*”⁷; su costoro, pertanto, grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca⁸. In applicazione di detto principio non è pertanto necessario indicare specifici elementi di disponibilità da parte del proposto dei beni intestati ai familiari più stretti.

Invero, **l'art. 19 d.lgs. n. 159/11** consente agli organi competenti a richiedere l'applicazione

⁶ Cass., Sez. I, 17 gennaio 2008, Carvelli, rv. 239359; Cass., Sez. II, 9 gennaio 2007, Palamara, in *Guida dir.*, 2007, p. 88.

⁷ Cass., Sez. II, sent. 9 gennaio 2007, Palamara, cit.; Cass., Sez. I, 2 luglio 1998, Arcuri, rv. 211329.

⁸ Cass. sez. 1, sentenza n. [39799](#) del 20/10/2010, rv. 248845; nello stesso senso, Cass. sez. 1, ordinanza n. [2960](#) del 07/12/2005, rv. 233429. La disponibilità del bene in capo al proposto è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi infraquinquennali, essendo in tal caso più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità del bene da parte del proposto. Il legislatore, infatti, preso atto del non infrequente fenomeno della concentrazione finanziaria e patrimoniale in capo a soggetti facenti parte del nucleo familiare, ha previsto, con riferimento a tali soggetti – proprio al fine di evitare facili aggiramenti delle norme sulla confisca –, una presunzione di disponibilità in capo al proposto. In applicazione di tale principio non è pertanto necessario indicare specifici elementi di disponibilità da parte del proposto dei beni intestati ai familiari più stretti. Sul punto, cfr. ordinanza della Suprema Corte n. 2960 del 7.12.2005. Cass. Sez. II, 9.1.07, Palamara; Cass. Sez. II, 2.7.98, Arcuri. Va inoltre osservato che il costante orientamento interpretativo sviluppato dalla Suprema Corte in relazione all'art. 2 bis, comma 3, L. 575/75 deve ritenersi ancora attuale poiché il contenuto di tale norma è stato interamente riprodotto dall'art. 19 d.lgs. n. 159/11.

di una misura di prevenzione⁹ di procedere ad indagini (allo scopo anche di individuarne le fonti di reddito) sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sulla consistenza del patrimonio, nonché sull'attività economica non solo del soggetto nei cui confronti può essere proposta la misura di prevenzione; tali accertamenti possono essere svolti anche nei confronti del *coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proponendo* (nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto pericoloso risulti poter disporre, in tutto o in parte, anche indirettamente).¹⁰

Osserva il Collegio come, pur essendo imprescindibile l'esame delle vicende di ciascun bene in sequestro, appaia altrettanto significativa la ricostruzione complessiva della situazione reddituale e patrimoniale del proposto e dei suoi familiari, specie laddove essa sveli una sproporzione generale tra i redditi leciti, da un lato, e il patrimonio accumulato, gli investimenti effettuati e le spese complessivamente sostenute (da intendersi come tenore di vita), dall'altro.

Nelle pagine seguenti, l'analisi della situazione patrimoniale del proposto verrà condotta essenzialmente su un piano *generale*, in relazione al complessivo tenore di vita e all'entità complessiva degli investimenti effettuati, estendendosi al piano *particolare*, in relazione alle modalità di acquisizione di ogni singolo bene, esclusivamente laddove le difese del proposto e dei suoi familiari abbiano fornito elementi specifici da prendere in considerazione.

Poiché le attività delinquenziali del proposto si sono svolte, senza soluzione di continuità, dai primi anni '90 ad oggi, appare infatti del tutto superfluo affrontare specificamente la questione della cd. perimetrazione cronologica degli acquisti.

3.2. Il secondo presupposto.

Il secondo presupposto necessario ai sensi dell'**art. 24 d.lgs. n. 159/11**¹¹ per disporre la confisca di prevenzione, consta, in realtà, di due condizioni alternative e del tutto autonome: la **sproporzione** del valore del bene da confiscare rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del proposto che non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza,

⁹ Com'è noto, il Procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il Questore territorialmente competente.

¹⁰ A questo proposito Cass. Sez. 1, n. [12987](#) del 29/01/2014 Cc. (dep. 19/03/2014) ha stabilito che il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 159 del 2011, corrisponde alla data nella quale il rappresentante della pubblica accusa propone istanza per l'applicazione del sequestro o della confisca nei confronti del destinatario della misura

¹¹ La disposizione in esame recita testualmente: "Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

ovvero la circostanza che il bene costituisca il **frutto dell'attività illecita o il reimpiego dei suoi proventi**¹².

Sul punto, già prima delle recenti riforme, la Suprema Corte aveva precisato che: *“ai fini della confisca dei beni in sede di prevenzione, la sospetta provenienza dei beni è deducibile anche dall'assenza di fonti lecite di guadagno da parte del prevenuto, perché la legge fa derivare dall'attività delinquenziale, in relazione alla notevole sperequazione tra tenore di vita desumibile appunto dal valore dei beni da confiscare e redditi dichiarati o apparenti, una presunzione di provenienza illecita, che può essere superata solo con dimostrazione di segno contrario. Al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge consente di ritenere la provenienza illegittima dei singoli beni da elementi acquisiti di inequivoca sintomaticità (sproporzione tra tenore di vita e reddito) e non dalla mancata allegazione della loro provenienza legittima, la cui dimostrazione è idonea a contrastare la sintomaticità indicata”*¹³.

A carico dell'interessato è posto, dunque, un onere di allegazione finalizzato a sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa; onere che, tuttavia, non può ritenersi assolto con la mera illustrazione orale di elementi ritenuti in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni in sequestro¹⁴.

Quanto poi alla circostanza del ricorso al credito bancario e in generale a varie forme di finanziamento non giustifica, di per sé, la provenienza lecita delle somme utilizzate per i beni in sequestro.

La giurisprudenza di merito ha infatti più volte sottolineato che, da una parte, l'erogazione di un finanziamento non costituisce certo atto di liberalità da parte dell'istituto di credito erogante, ma, al contrario, un onere finanziario (talvolta anche significativo, dovendo essere restituito con i relativi interessi), e che, dall'altra parte, il pagamento di beni immobili e attività commerciali a mezzo di finanziamenti è riconosciuto come un artificio attraverso il quale si cerca di reinserire nel circuito legale denari provenienti da attività illecite, e contemporaneamente si mette al riparo il bene da un qualsiasi provvedimento ablativo: in tal modo, infatti, il bene risulta apparentemente acquistato con denaro “pulito”, mentre quello “sporco” - cioè il provento delle attività illecite - viene utilizzato per pagare le singole rate di

¹² Prima della modifica introdotta dalla l. n. 356/1992, la notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi dichiarati costituiva solo uno degli indizi sufficienti da cui desumere che il bene fosse frutto di attività illecita.

¹³ V., fra le altre, Cass. sez. V, 12 dicembre 2007, n. 228, mass. 238871; Cass. Sez. I, 16 gennaio 2007, Leone, in *CED Cass*, n. 235021; Cass., Sez. V, 28 novembre 1996, *ivi*, n. 207498.

¹⁴ Analogamente, in tema di esimenti, la Cassazione ritiene che *“la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.v. cod. proc. pen.”* (Cfr., fra le tante, Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2004, Raia, in *CED Cass*, n. 229446); In proposito, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha di recente chiarito che la confisca di prevenzione costituisce un momento della politica criminale contro la criminalità organizzata e che nessuna disposizione della Convenzione vieta di adoperare parametri presuntivi, con la conseguenza che la lamentata interferenza con il diritto di proprietà non è sproporzionata rispetto al fine che si intende perseguire, Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 4 settembre 2001, Riela e altri.

mutuo.

E' doveroso pertanto, in simili casi, chiarire nel modo più approfondito possibile a quali condizioni sia stato concesso il mutuo e, nella fase successiva, in che modo siano state rimborsate le rate del finanziamento.

Conviene mettere in evidenza fin d'ora, a confutazione di molte delle argomentazioni difensive, che, alla luce della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 33451/14 del 29 luglio 2014, i proventi originati da evasione fiscale non sono deducibili per giustificare la sproporzione tra valore dei beni da confiscare ed il reddito e, dunque, non evitano la confisca di prevenzione.

Le S.U. hanno infatti sciolto definitivamente l'apparente contrasto tra le misure di prevenzione previste dalla legge antimafia 575/1965, oggi assorbita dal Codice antimafia (dlgs n.159/2011), e quelle disciplinate da un'altra legge di contrasto alla criminalità organizzata (la n.356/92) ed indirizzate contro persone già condannate (confisca cosiddetta "allargata").

Mentre per queste ultime l'evasione fiscale è di fatto irrilevante – e quindi la dimostrazione del "nero" potrebbe paradossalmente giustificare il possesso di beni da parte del condannato, e salvarlo da uno spossessamento più ampio – per la confisca di prevenzione la giurisprudenza è da tempo assolutamente «granitica» nell'escludere l'opponibilità dell'infedeltà fiscale.

Le Sezioni Unite hanno riaffermato l'approccio di molte sentenze in materia di confisca di prevenzione *«da sempre graniticamente contrarie alla deducibilità dei redditi non dichiarati al fisco al fine di escludere l'operatività dell'articolo 2-ter legge 575/65»* (per es. Cass. sez 1 n.39204 del 17.5.2013 secondo cui il tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del prevenuto tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, senza distinzione in ordine al tipo di attività illecita, è legittimo il provvedimento di confisca dei beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale), rimarcando come la sovrapposizione di questa normativa a quella della «confisca allargata» sia concettualmente sbagliata.

«La confisca di prevenzione «persegue un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima (...) che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere (...) anche dall'eventuale provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale».

In sostanza, nella confisca di prevenzione si tende a evitare anche la sola infiltrazione nel circuito economico legale di anomali accumuli di ricchezza, tanto più se, provenendo da evasione fiscale, vadano a impattare con il mondo delle imprese legali, alterando le regole di mercato.

Da ultimo, si osserva che l'art. 18 del D.L.vo n. 159/2011 prevede che le misure di prevenzione personali e patrimoniali *«possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione»*. Nel caso di specie, nondimeno, il giudizio di pericolosità sociale e di attualità della medesima che è stato formulato nei confronti di VALENTE che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione personale richiesta dall'organo proponente rende superfluo soffermarsi oltre su questo profilo.

3.3. Segue: La situazione patrimoniale del proposto e del suo nucleo familiare "ristretto"

Conviene preliminarmente chiarire la consistenza del nucleo familiare del proposto, dal momento che le difese hanno a più riprese sostenuto che, dal 2011 in avanti, Filippo VALENTE vive nell'abitazione di via Pietro Micca n. 54, a Sovico, esclusivamente con la

moglie Rosalia MAZZOLA e con la figlia minore Giovanna, nata nel 2001, mentre i figli maggiorenni Luigina, Elisabetta e Pietro avrebbero costituito nuclei familiari autonomi dopo aver contratto matrimonio o instaurato una convivenza.

Orbene, preme in questa sede evidenziare come, per un verso, non possa prescindersi dal dato formale, ovvero sia dalle certificazioni rilasciate dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Sovico: ebbene, la situazione della famiglia VALENTE al 3.11.2014 vede residenti nella medesima abitazione anche i figli Luigina, Elisabetta e Pietro, nonché i nipoti Simone FERRARIO, figlio di Elisabetta e di Alessandro FERRARIO, e Alessia BUTTAFUOCO, figlia di Luigina e di Fabio Antonio BUTTAFUOCO (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 15 e 16).

Per altro verso, appare dirimente osservare che - secondo la prospettazione delle stesse difese - fino al 2011 il nucleo familiare del proposto era costituito dai coniugi VALENTE-MAZZOLA e dai loro quattro figli: la gran parte degli investimenti mobiliari o immobiliari è, pertanto, avvenuta in un periodo in cui la situazione anagrafica e quella effettiva coincidevano, sicché il calcolo della sperequazione è stato correttamente effettuato tenendo conto di una famiglia composta da sei persone, e non da tre.

Venendo al merito, conviene prendere le mosse dai dati relativi ai redditi dichiarati del proposto e della moglie nel periodo di riferimento.

A pag. 21 delle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016 è riportata la tabella riepilogativa delle dichiarazioni dei redditi di Filippo VALENTE, e qui di seguito riproposta:

An no	Tipologia Reddito	Valore	Reddito Lordo/Imponibile	Imposta Netta	Reddito Netto	Reddito Disponibile
2001	Dichiarazione non presente	0	0	0	0	0
2002	Reddito di fabbricati	52	52	9	41	0
2003	Dichiarazione non presente	0	0	0	0	0
2004	Reddito di fabbricati	723	723	0	0	0
2005	Dichiarazione non presente	0	0	0	0	0
2006	Reddito di fabbricati (Locazione)	6.470	6.470	0	6.431	6.431 ¹⁵

¹⁵ E' il valore della locazione di un immobile di cui Valente Filippo ha la proprietà al 50% con il coniuge. Pur essendo fiscalmente non imponibile per via delle deduzioni spettanti, è da considerare **reddito disponibile** ai fini della sperequazione.

2007	Reddito di fabbricati (Locazione)	6.744	6.704	406	6.298	6.118 ¹⁶
2008	Reddito di fabbricati (Locazione)	6.970	6.930	461	6.469	6.251 ¹⁷
2009	Reddito di fabbricati (Locazione)	6.982	6.942	464	6.518	6.300 ¹⁸
2010	Reddito di fabbricati (Locazione)	7.098	6.964	469	6.495	6.309 ¹⁹
2011	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da partecipazione	7.363 - 5.955	1.408	0	1.096	1.096 ²⁰
2012	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da partecipazione	6.905 7.085	13.990	1.961	12.029	11.392 ²¹
2013	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da partecipazione	8.226 5.960	14.186	1.517	12.669	12.148 ²²

¹⁶ E' il **reddito disponibile** ottenuto dal valore del reddito complessivo dei fabbricati (6.744), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.564), diminuito della deduzione (40) e dell'imposta netta applicata ai fini Irpef (406). Al reddito netto è stato sottratto l'imponibile figurativo dei fabbricati (180).

¹⁷ E' il **reddito disponibile** ottenuto dal valore del reddito complessivo dei fabbricati (6.970), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.572), diminuito della deduzione (40) e dell'imposta netta applicata ai fini Irpef (461). Al reddito netto è stato sottratto l'imponibile figurativo dei fabbricati (218).

¹⁸ E' il **reddito disponibile** ottenuto dal valore del reddito complessivo dei fabbricati (6.982), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.764), diminuito della deduzione (40) e dell'imposta netta applicata ai fini Irpef (464). Al reddito netto è stato sottratto l'imponibile figurativo dei fabbricati (218).

¹⁹ E' il **reddito disponibile** ottenuto dal valore del reddito complessivo dei fabbricati (7.098), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.905), diminuito della deduzione (134) e dell'imposta netta applicata ai fini Irpef (469). Al reddito netto è stato sottratto l'imponibile figurativo dei fabbricati (186).

²⁰ E' il **reddito disponibile** derivante dalla somma algebrica del reddito di fabbricati (7.363) comprensivo della locazione di immobile di proprietà al 50% con il coniuge (6.905) e del reddito di partecipazione – perdita – (-5.955) nella Antal Snc (34%) che esita un imponibile pari a 1.408, dal quale è stata sottratta la deduzione prima casa (312).

²¹ E' il **reddito disponibile** derivante dalla somma del reddito di fabbricati (locazione di immobile di proprietà al 50% con il coniuge – 6.905) e del reddito di partecipazione (7.085 quota del 34% nella Antal Snc) = 13.990 al quale è stata sottratta l'imposta netta (1.961). Il reddito netto (12.029) è stato diminuito del totale dei redditi dei fabbricati (637) suddivisi in abitazione principale (312) e immobili non locati (325).

²² E' il **reddito disponibile** derivante dalla somma del reddito di fabbricati (locazione di immobile di proprietà al 50% con il coniuge – 8.226) e del reddito di partecipazione (5.960 quota del 34% nella Antal Snc) = 14.186 al quale è stata sottratta l'imposta netta (1.517). Il reddito netto (12.669) è stato diminuito del totale dei redditi dei fabbricati (521) suddivisi in abitazione principale (312) e immobili non locati (209).

A pag. 22 delle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016 figura, invece, la seguente tabella riepilogativa delle dichiarazioni dei redditi di Rosalia MAZZOLA:

Anno	Tipologia Reddito	Valore	Reddito Lordo/Imponibile	Imposta Netta	Reddito Netto	Reddito Disponibile
2001	Reddito di impresa	3.384	3.384	0	3.384	3.384 ²³
2002	Reddito di fabbricati Reddito da lavoro dip. Reddito di impresa	52 145 4.960	5.167	0	5.167	5.115 ²⁴
2003	Reddito di fabbricati Reddito da lavoro dip. Reddito di impresa	479 993 8.521	9.943 (6.444)	0	6.444	5.965 ²⁵
2004	Reddito di fabbricati Reddito di impresa	723 9.945	10.668 (7.236)	0	7.236	6.513 ²⁶
2005	Reddito da lavoro dip.	3.341	3.341	0	3.341	3.341
2006	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da lavoro dip.	6.470 1.417	7.887	0	7.887	7.848 ²⁷
2007	Reddito di fabbricati (Locazione)	6.744	6.744 (6.704)	406	6.298	6.118 ²⁸

²³ E' il **reddito disponibile** che scaturisce dall'esercizio dell'attività artigiana Lavasecco Valente di Mazzola Rosalia, già con sede a Monza in via Cavallotti nr. 126 e cessata il 31.12.2004.

²⁴ E' il **reddito disponibile** derivante dalla somma del reddito di fabbricati (52), del reddito da lavoro dipendente (145) e del reddito di impresa (4.960), vds nota precedente = 5.167 che per effetto dell'imposta netta pari a 0, diventa reddito netto che è stato diminuito del totale dei redditi dei fabbricati (52).

²⁵ E' il **reddito disponibile** derivante dalla somma del reddito di fabbricati (479), del reddito da lavoro dipendente (993) e del reddito di impresa (8.521), vds nota precedente = 9.943. Tale reddito, diminuito delle deduzioni (3.549) determina il reddito imponibile (6.444) che per effetto dell'imposta netta pari a 0, diventa reddito netto che è stato diminuito del totale dei redditi dei fabbricati (479).

²⁶ E' il **reddito disponibile** derivante dalla somma del reddito di fabbricati (723) e del reddito di impresa (9.945), vds nota precedente = 10.668. Tale reddito, diminuito delle deduzioni (3.432) determina il reddito imponibile (7.236) che per effetto dell'imposta netta pari a 0, diventa reddito netto che è stato diminuito del totale dei redditi dei fabbricati (723).

²⁷ E' il **reddito disponibile** ottenuto dalla somma del reddito complessivo dei fabbricati (6.470), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.431) e del reddito da lavoro dipendente (1.417)=7.887. Tale valore costituisce anche il reddito netto, poiché l'imposta netta è pari a 0, diminuito del reddito figurativo dei fabbricati (39).

²⁸ E' il **reddito disponibile** ottenuto dal reddito complessivo dei fabbricati (6.744), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.564), diminuito delle deduzioni (40)=6.704. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (406) determina il reddito netto (6.298) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (180).

200 8	Reddito di fabbricati (Locazione)	6.970	6.970 (6.930)	461	6.469	6.251 ²⁹
200 9	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da lavoro dip.	6.982 15.469	22.451 (22.411)	3.376	19.035	18.887 ³⁰
201 0	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da lavoro dip.	7.098 15.087	22.185 (22.051)	3.354	18.697	18.504 ³¹
201 1	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da lavoro dip.	7.363 17.415	24.778 (24.466)	4.000	20.466	20.008 ³²
201 2	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da lavoro dip.	6.905 16.401	23.306	4.298	19.645	19.008 ³³
201 3	Reddito di fabbricati (Locazione) Reddito da lavoro dip.	8.226 16.017	24.243	4.154	20.089	19.568 ³⁴

Ebbene, in applicazione dei principi esposti nei paragrafi precedenti, il Tribunale rileva come il valore dei beni nella disponibilità (diretta o indiretta) di Filippo VALENTE sia del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette ed all'attività economica svolta dal medesimo, nonché della capacità patrimoniale dell'intero nucleo familiare. Vi sono, anzi, elementi di sicuro valore indiziario che consentono di ritenere che essi costituiscano il

²⁹ E' il **reddito disponibile** ottenuto dal reddito complessivo dei fabbricati (6.970), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.752), diminuito delle deduzioni (40)=6.930. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (461) determina il reddito netto (6.469) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (218).

³⁰ E' il **reddito disponibile** ottenuto dalla somma del reddito complessivo dei fabbricati (6.982), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.764) e del reddito da lavoro dipendente (15.469), diminuito delle deduzioni (40)=22.411. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (3.376) determina il reddito netto (19.035) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (218).

³¹ E' il **reddito disponibile** ottenuto dalla somma del reddito complessivo dei fabbricati (7.098), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.905) e del reddito da lavoro dipendente (15.087), diminuito delle deduzioni (134)=22.051. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (3.354) determina il reddito netto (18.697) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (193).

³² E' il **reddito disponibile** ottenuto dalla somma del reddito complessivo dei fabbricati (7.363), comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.905) e del reddito da lavoro dipendente (17.415), diminuito delle deduzioni (312)=24.466. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (4.000) determina il reddito netto (20.466) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (458).

³³ E' il **reddito disponibile** ottenuto dalla somma del reddito derivante dalla locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (6.905) e del reddito da lavoro dipendente (16.401)=24.466. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (4.298) determina il reddito netto (19.645) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (637).

³⁴ E' il **reddito disponibile** ottenuto dalla somma del reddito di fabbricati (8.226) comprensivo della locazione suddivisa al 50% tra i coniugi Valente/Mazzola (8.111) e del reddito da lavoro dipendente (16.017)=24.243. Tale valore imponibile, diminuito dell'imposta netta (4.154) determina il reddito netto (20.089) al quale sono sottratti i redditi figurativi dei fabbricati (521).

reimpiego di proventi derivanti dall'attività illecita del proposto (non essendovi peraltro nemmeno dubbio, nel caso di specie, in ordine alla coincidenza temporale tra l'acquisto dei beni in sequestro e l'inserimento del proposto in contesti delinquenziali, come tra breve si dirà).

In particolare, il proposto, negli anni dal 2001 al 2005 non ha denunciato alcun reddito o, tutt'al più, ha denunciato modestissimi redditi da fabbricato, mentre negli anni 2006 al 2013 ha dichiarato redditi da locazione di importo oscillante tra 1.096 € e 8.226 €, e solo nell'anno 2012 un reddito da partecipazione di 7.085 €. Per darne la misura, basti qui rilevare che il reddito complessivo più elevato denunciato da Filippo VALENTE nel periodo di riferimento è di 12.148,00 € (che, peraltro, costituisce quasi il doppio di quelli dallo stesso percepiti dal 2006 al 2010).

La moglie Rosalia MESSINA ha, invece, dichiarato nell'arco temporale in esame redditi da locazione e da lavoro dipendente (questi ultimi percepiti come compenso per il suo lavoro di bidella), che solo a partire dal 2009 hanno assunto qualche consistenza. L'importo più elevato riguarda il reddito del 2011, pari a complessivi 20.008 €.

A fronte di tale situazione reddituale, men che ordinaria, dagli accertamenti patrimoniali è emerso che al proposto sono riconducibili beni mobili e immobili di valore complessivamente elevato ed indicativo di una disponibilità economica, temporalmente coincidente con le attività illecite, che non trova giustificazione nei redditi dichiarati dal medesimo e dai suoi familiari.

Si tratta invero di investimenti di valore complessivamente significativo effettuati in epoca coincidente con le attività illecite del proposto, che, allo stato, non trovano giustificazione nei redditi dichiarati da quest'ultimo e dalla moglie (come si è detto, del tutto modesti): ne va, pertanto, disposta la confisca, potendosi ritenere che tali beni immobili costituiscano il frutto o il reimpiego delle attività delinquenziali condotte da Filippo VALENTE da molti decenni.

Le difese hanno sostenuto – sia pure in maniera del tutto generica – la tesi dell'acquisto dei beni in sequestro con somme di lecita provenienza, e in particolare derivanti dalle varie attività lavorative e imprenditoriali svolte “in nero” dallo stesso VALENTE e dai suoi familiari. Secondo il difensore del proposto, in particolare, con i proventi della gestione del bar e del ristorante “Mr. Ciccio” la famiglia VALENTE avrebbe conseguito profitti mensili di 4.000/5.000,00 €, che ben avrebbero consentito di sostenere i cospicui investimenti mobiliari e immobiliari effettuati. A ciò andrebbero aggiunti, poi, i redditi da locazione percepiti per la locazione dei negozi siti in Monza e in Lissone, ancorché manchi nel primo caso, un regolare contratto di locazione (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 15). Nondimeno, le SS. UU. “Repaci” sulla rilevanza dei redditi non dichiarati in materia di confisca di prevenzione non autorizzano distinzione alcuna tra i proventi di attività lecite, ancorché non denunciate al fisco (curiosamente ribattezzati dal difensore del proposto “nerino”), e quelli derivanti da attività radicalmente illecite (ancor più cacofonicamente definiti “nerone”).

Del tutto correttamente, dunque, l'organo proponente non ha tenuto conto né degli uni né degli altri ai fini del calcolo della sperequazione.

Tale considerazione, di per sé dirimente, renderebbe del tutto superflua la confutazione delle ulteriori argomentazioni difensive, alla quale si provvederà in maniera alquanto sintetica per mere ragioni di completezza.

In merito ai redditi di impresa ipoteticamente derivanti dalla gestione del ristorante “Mr. Ciccio”, è appena il caso di rilevare come dalle relazioni dell’Amministratore Giudiziario si evinca che l’attività di ristorazione risultava tutt’altro che fiorente, posto che:

a) in data 8.4.2016, come si è detto in precedenza, l’Amministratore Giudiziario veniva reso edotto dal Direttore della filiale di Sovico del Banco di Desio e della Brianza che il conto corrente della ANTAL s.n.c. era “in rosso e di poco oltre al limite del fido”. (cfr. la relazione dell’Amministratore Giudiziario dott. Luca CORVI in data 12.4.2016);

b) al momento del sequestro non vi erano somme di denaro disponibili nel patrimonio aziendale, tanto che in data 27.4.2016 l’Amministratore Giudiziario procedeva al licenziamento dei tre dipendenti – che risultavano regolarmente assunti a tempo parziale, ma, secondo quanto dagli stessi dichiarato in sede di esecuzione del sequestro, erano in realtà occupati per l’intera giornata – senza poter corrispondere loro le indennità di preavviso eventualmente spettanti e senza poter procedere al versamento del ticket di licenziamento “ASPI” e delle ritenute da corrispondere sull’indennità sostitutiva del preavviso (cfr. la relazione dell’Amministratore Giudiziario depositata in data 6.10.2016);

c) sulla base delle comunicazioni ricevute dagli enti resi edotti dell’intervenuto sequestro e dai fornitori, l’Amministratore Giudiziario riusciva a redigere, pur a fronte delle numerose incongruenze nella contabilità tenuta dallo Studio Consulenza di Sanzone Maria Mattea in Bernareggio, un elenco provvisorio ma nutrito dei debiti della società, riportato nella relazione depositata in data 6.10.2016.

Orbene, pare estremamente difficile ritenere che un’attività simile potesse garantire al proposto e al suo nucleo familiare entrate (pur non contabilizzate) come quelle menzionate dal difensore.

E’ poi del tutto lecito ipotizzare, come ha fatto l’organo proponente, che le spese alimentari della famiglia VALENTE-MAZZOLA – nonostante la possibilità di usufruire delle derrate alimentari del ristorante - ammontassero almeno a 500,00 mensili, posto che si trattava di un nucleo familiare composto da sei persone.

Quanto alle asserite vincite al gioco da parte di Filippo VALENTE, non può non evidenziarsi come, per ammissione della stessa difesa, la sua frequentazione delle case da gioco abbia procurato a quest’ultimo anche perdite di non lieve entità (quali quella di 60.000,00 che egli aveva ripianato grazie al prestito dell’amico Alberto CLAPIS, di cui si dirà più oltre).

Il fatto che VALENTE sia un soggetto privo di redditi adeguati, del resto, non può che sollevare ulteriori dubbi in ordine alla provenienza delle risorse impiegate a tal fine, come icasticamente affermato dall’organo proponente (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 21.10.2016, al punto n. 10).

La difesa MAZZOLA ha invece molto insistito sull’erroneità del calcolo dei redditi annui effettuato dall’organo proponente, rilevando ad esempio:

- che nel periodo in cui la stessa gestiva la “Lavasecco Valente” Rosalia MAZZOLA avrebbe dovuto essere inquadrata nella categoria “lavoratore in proprio” e non nella categoria “imprenditore”;

- che la predetta attività era stata redditizia almeno fino al 2000, tanto che nel marzo di quell'anno ella aveva riconosciuto al marito, come collaboratore *factotum*, un emolumento mensile di 1.200,00 €;
- che la moglie del proposto avrebbe legittimamente guadagnato somme di denaro pere numerose annualità per alcune decine di migliaia di €, di cui la D.I.A. non avrebbe tenuto conto nel calcolo della sperequazione.

Rinviando alle puntuali contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016 e a quelle alla memoria della difesa MAZZOLA che sono state depositate in cancelleria il 30.9.2016, è appena il caso di rilevare:

- che nel 2000 Filippo VALENTE non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per evidenziare la somma che gli sarebbe stata corrisposta mensilmente dalla moglie per la sua attività di *factotum*, e che nell'anno 1999 Rosalia MAZZOLA aveva dichiarato perdite da attività di impresa per 15.159.000 lire;
- che, alla luce di quanto rappresentato dalla difesa MAZZOLA, è invero possibile riconoscere una differenza a favore della medesima di circa € 4.882 per il 2003, € 9.520 nel 2007 e € 21.452 nel 2008, senza tuttavia che tali dati intacchino la tabella di sperequazione;
- che molti dei redditi percepiti dalla MAZZOLA per la sua attività di collaboratrice scolastica non sono stati da questa menzionati nel modello UNICO, dando luogo a diversi contenziosi con l'Agenzia delle Entrate cui è seguita l'applicazione di sanzioni amministrative di importo tutt'altro che irrisorio, destinate ad aggravare ulteriormente le condizioni del nucleo familiare.

In conclusione, il proposto e la MAZZOLA (genitori di quattro figli nati tra il 1987 e il 2001) hanno avuto negli anni una capacità patrimoniale modesta, certamente non tale da giustificare la disponibilità dei beni in sequestro.

Per contro, gli stessi hanno effettuato investimenti di valore complessivamente del tutto sproporzionato rispetto alle loro capacità patrimoniali, dimostrando di mantenere un tenore di vita incongruente rispetto ai redditi leciti.

Questa la ricostruzione, in ordine cronologico, delle loro più significative vicende patrimoniali:

- il 2.5.2003, i coniugi VALENTE-MAZZOLA acquistavano da Silvia FALCONE il negozio sito in Monza, via Cavallotti n. 126, per la somma di 50.000 €, interamente corrisposti prima della vendita (cfr. l'allegato 5 alla proposta della D.I.A.);
- il 19.3.2007 i coniugi VALENTE-MAZZOLA acquistavano da Maria CANZI e Mariagrazia e Giovanna MALACRIDA l'immobile sito in Sovico, via Pietro Micca n. 64, di cui ai mappali n. 91 e 92, per il corrispettivo di 60.000,00 € (cfr. l'allegato 8 alla proposta della D.I.A.);
- in data 8.6.2007 Luigina VALENTE acquistava da Francesca AGNELLO la licenza di pubblico esercizio e per la somministrazione di alimenti e bevande per 85.000 € (cfr. l'allegato 16 alla proposta della D.I.A.);
- in data 11.7.2008 i coniugi VALENTE-MAZZOLA acquistavano da Michelina, Concettina, Antonino e Pasquale VALENTE e da Francesca Luigia TAVELLA i locali siti in Sovico, via Pietro Micca n. 64, di cui al mappale 93, subalterno 701, per il corrispettivo di 125.000 € (cfr. l'allegato 11 alla proposta della D.I.A.), e in pari data stipulavano con il Banco di Desio e della Brianza un mutuo ipotecario dell'importo di 152.270,18 € (cfr. l'allegato 9 alla proposta della D.I.A.);
- in data 29.9.2008 Filippo VALENTE acquistava da Cesare LONGONI un vano ad uso autorimessa sito in Barzago, via Manzoni s.n.c., per la somma di 10.000 € (cfr. l'allegato 10 alla

proposta della D.I.A.), poi rivenduto in data 22.10.2009 ad Agostina REDAELLI per 13.000,00 € (cfr. l'allegato 12 alla proposta della D.I.A.);

- il 15.6.2011 Elisabetta VALENTE, Luigina VALENTE e Alberto CLAPIS costituivano la società ANTAL s.n.c. di VALENTE Luigina & C. (cfr. l'allegato 17 alla proposta della D.I.A.). Dopo pochi mesi, nondimeno, CLAPIS cedeva la propria quota partecipazione nella ANTAL s.n.c. a Filippo VALENTE e alle due figlie di lui, Luigina ed Elisabetta, per un corrispettivo di 6.800,00 € (cfr. l'allegato 14 alla proposta della D.I.A.);

- il 14.7.2011, Filippo VALENTE - insieme a Stefano VIGANO' e ad Alberto CLAPIS - acquistava un laboratorio ad uso commerciale in Lissone, via Adamello n. 6, in relazione al quale lo stesso VALENTE corrispondeva in due tranches la somma di 41.800,00 € (cfr. l'allegato 13 alla proposta della D.I.A.).

Con riferimento all'immobile di via Adamello, in Lissone, va rilevato come il conto corrente dal quale sono stati tratti l'assegno bancario e l'assegno circolare emessi in favore della venditrice dell'immobile, Silvia FALCONE, sia stato alimentato in data 12.5.2011 con l'accredito della somma di 18.675,51 €, vinta dal VALENTE alle slot machine, e in data 24.6.2011 con un bonifico di 20.000,00 € da parte della madre del proposto, Francesca TAVELLA, allorché lo stesso registrava un saldo negativo, rispettivamente, di 18.675,51 € e di 18.457,60 €: la presunta "donazione" della madre del proposto e la somma vinta al gioco, lungi dal concorrere all'acquisto dell'immobile, sono dunque serviti a "neutralizzare" la situazione contingente di sofferenza del conto corrente 8776, che comunque operava in regime di affidamento. La somma necessaria per l'investimento è, pertanto, da individuarsi esclusivamente nell'operazione di rimborso titoli per contanti dell'importo di 65.407,10 €, avvenuta il 20.7.2011 e relativa a titoli sottoscritti dal proposto dal 2003 in avanti, ovverosia in anni in cui quest'ultimo non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi "capienti" e risultava coinvolto nell'inchiesta cd. "Drug Store" cui già si è accennato (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, alle pag. 16-19).

Con riguardo invece all'immobile sito in Monza, via Cavallotti n. 126, va evidenziato che il 30.4.2003 il proposto e la moglie avevano sottoscritto un contratto di mutuo per l'erogazione dell'intera somma di 50.000,00 con la Carisbo; mutuo che era stato rimborsato con rate mensili di circa 940 € addebitate sul conto corrente n. 1239, intestato ad entrambi. Orbene, appare estremamente rilevante in questa sede che, per il periodo di maggior operatività tra il 2004 e il 2008, il suddetto conto corrente sia stato alimentato con versamenti in contanti per un totale di 22.780 €, di cui non è dato conoscere la provenienza (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, alle pag. 19-20).

Con riferimento, poi, all'incidenza dei redditi di impresa derivanti dall'attività di lavanderia - che già da tre anni prima dell'acquisto veniva svolta in quei locali in forza di un contratto di locazione stipulato con i precedenti proprietari - non può che ribadirsi come nel 1999 Rosalia MAZZOLA avesse addirittura dichiarato perdite da attività di impresa per 15.159.000 lire, e che nel 2000 Filippo VALENTE non avesse dichiarato le somme asseritamente corrispostegli dalla moglie per la sua attività di collaboratore *factotum* (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, alle pag. 19-20). Pare, dunque, del tutto inverosimile che i versamenti per contanti effettuati sul predetto conto corrente siano da ricondurre ai proventi della

“Lavasecco Valente”.

Quanto alla società ANTAL s.n.c., che gestisce il ristorante Mr. Ciccio, deve rigettarsi la prospettazione difensiva secondo la quale le spese di avviamento sarebbero state sostenute con il contributo fondamentale di Alberto CLAPIS, che il 30.1.2011 aveva consegnato al medesimo VALENTE un assegno di € 60.000,00 poi utilizzati da questi per versare la cauzione prevista dal contratto d'affitto e per gli acconti iniziali ai fornitori e alle maestranze. A sostegno di ciò, la difesa del proposto ha prodotta la copia di un assegno bancario di 60.000,00 € emesso da CLAPIS nei confronti di VALENTE ed incassato in data 31.1.2011, nonché una dichiarazione manoscritta a firma dello stesso CLAPIS, della quale a breve si dirà.

Gli approfondimenti effettuati dall'organo proponente consentono, nondimeno, di confutare la tesi difensiva, posto che al predetto titolo fanno da contraltare altri due assegni - rispettivamente dell'importo di 50.000,00 € e di 10.000,00 € - richiesti da Filippo VALENTE ed emessi dal Banco di Desio a beneficio di CLAPIS in data 19.11.2010: è del tutto verosimile, pertanto, che i 60.000,00 € corrisposti da CLAPIS in favore di VALENTE nel gennaio 2011 costituiscano la compensazione di un debito che egli aveva maturato nei confronti dello stesso VALENTE soltanto un paio di mesi prima, e dunque nulla abbiano a che vedere con le spese di avviamento della ANTAL s.n.c. (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, alle pag. 23-24).

Non si vede, poi, per quale motivo CLAPIS avrebbe dovuto versare il predetto assegno quasi sei mesi prima della costituzione della società, avvenuta come si è detto nel giugno del 2011. A ciò si aggiunga, infine, che nella dichiarazione manoscritta prodotta dalla difesa VALENTE all'udienza del 7.10.2017, CLAPIS ha (ambiguamente) affermato di aver concesso all'amico Filippo (Antonello) dei prestiti per debiti di gioco negli anni 2004/2006 e che la somma di € 60.000,00 gli era stata restituita nel 2010, aggiungendo che al momento della consegna dell'assegno circolare VALENTE gli aveva chiesto se era “ancora interessato al ristorante che doveva aprire, e che in tal caso gli [avrebbe] dovuto far avere lo stesso importo per le prime spese per l'inizio attività cosa che avvenuto qualche mese dopo” (cfr. la dichiarazione manoscritta di CLAPIS allegata all'udienza del 7.10.2017).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del proposto, dunque, anche lo stesso CLAPIS sembra ricollegare il “prestito” di € 60.000,00 ad un debito di gioco del VALENTE, e non alle spese per l'avviamento della ANTAL s.n.c.

A conclusioni più articolate occorre invece addivenire per quel che concerne l'abitazione della famiglia VALENTE-MAZZOLA in Sovico, via Pietro Micca nn. 54 e 62.

Va preliminarmente osservato come, pur presentandosi come un'unica unità abitativa, la stessa sia in realtà costituita da due immobili attigui, acquistati dal proposto e dalla moglie in momenti diversi e poi collegati tra loro, senza per vero richiedere alcuna autorizzazione edilizia né adeguare i dati catastali.

A pag. 3 della relazione ex art. 36 d. lgs. n. 159/2011, l'Amministratore Giudiziario rileva a questo proposito: “*Si precisa che gli immobili di Sovico (MB) oggetto di sequestro si trovano in buono stato di conservazione, ma, diversamente dalle risultanze catastali, sono in realtà stati ristrutturati ed uniti senza le necessarie modifiche catastali, inoltre un immobile risulta disabitato ed in stato di abbandono. A questo proposito l'Amministratore Giudiziario ritiene indispensabile la nomina di un consulente tecnico che possa verificare sia lo stato delle pratiche edilizie ed urbanistiche sia l'eventuale presenza di abusi*”. (cfr. la relazione ex art. 36 d. lgs. n. dell'Amministratore Giudiziario in data 5.5.2016).

Ebbene, il corrispettivo dell'immobile di cui al mappale identificato al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 91, sub 701 e particella 92, sub 701, categoria A/7, classe 1, consistenza 5 vani e al mappale identificato al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 86, sub =, categoria C/7, classe U, consistenza 23 mq., ma diviso da quello abitato ...” - quello, per intenderci, acquistato dai coniugi VALENTE nel 2007 e avente parte venditrice CANZI-MALACRIDA - pare in effetti essere stato “messo insieme” da VALENTE grazie ai prestiti ottenuti dalle sorelle Concettina e Michelina e dal fratello Antonino (cfr. la memoria del difensore del proposto depositata in data 7.10.2016).

Più nel dettaglio, secondo la prospettazione difensiva la sorella Concettina avrebbe consegnato al proposto due assegni dell'importo di 10.000,00 € ciascuno, e la sorella Michelina tre assegni del valore di 10.000,00 € ciascuno, mentre il fratello Antonino gli avrebbe consegnato un unico assegno di 5.000,00 € (cfr. la memoria del difensore del proposto depositata in data 7.10.2016).

L'atto notarile acquisito dall'organo proponente (cfr. l'allegato n. 8 alla proposta) indica come prezzo della compravendita la somma di 60.000,00 €, corrisposto mediante cinque assegni - quattro dell'importo di 10.000,00 € e uno dell'importo di 20.000,00 € - emessi tra il 16.3.2007 e il 19.3.2007 e aventi come beneficiarie alcuni Maria Grazia MALACRIDA e altri Maria CANZI.

Ora, è ben vero che - come si legge nelle contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 14 - gli importi e i numeri degli assegni indicati nella memoria difensiva non corrispondono a quelli riportati nell'atto di compravendita.

All'udienza del 4.11.2017, nondimeno, il cognato di VALENTE (in quanto marito della sorella Michelina), Piergiuseppe BIASUTTI, ha dichiarato di essere a conoscenza di prestiti effettuati dai familiari del proposto per l'acquisto della predetta abitazione, e ha precisato che gli assegni circolari originariamente emessi a tal proposito in suo favore erano stati restituiti perché il rogito notarile era stato rinviato (cfr. la deposizione di Piergiuseppe BIASUTTI all'udienza del 4.11.2016, nonché la memoria del difensore del proposto depositata in data 7.10.2016 e la dichiarazione dattiloscritta di Concettina, Antonino e Michelina VALENTE in data 5.10.2016 ad essa allegata).

I successivi accertamenti posti in essere dall'organo proponente hanno consentito di individuare la provenienza dei cinque assegni utilizzati per il pagamento dell'immobile, evidenziando che:

- gli assegni circolari di € 10.000,00 emessi il 19.3.2007 a favore di Maria CANZI sono stati tratti sul conto corrente n. 8776 intestato ai coniugi VALENTE-MAZZOLA, sul quale in pari data era stato versato l'assegno fuori piazza dell'importo di € 20.000,00 emesso il 19.3.2007 da Concettina VALENTE all'ordine di se stessa, firmato per girata da Filippo e da Concettina VALENTE;
- gli assegni di € 10.000,00 e € 20.000,00 emessi in data 16.3.2007 sono stati addebitati sul conto corrente cointestato a Piergiuseppe BIASUTTI e Michelina VALENTE (cfr. la nota della D.I.A. depositata in cancelleria il 27.1.2017).

Per le suddette ragioni, è dunque verosimile ritenere che la provvista per l'acquisto dell'immobile - del valore dichiarato di 60.000,00 €, e dunque non esorbitante rispetto alla capacità economica del proposto e della moglie - fosse di provenienza lecita.

Non altrettanto è a dirsi per l'immobile di cui “al mappale identificato al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 93, sub 701, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 4,5”, acquistato dai coniugi VALENTE-MAZZOLA l'anno successivo, e in relazione al quale il Banco di desio e della Brianza ha concesso ai medesimi un mutuo fondiario di 152,270,18 € (cfr. le

contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 14).

La restituzione della somma erogata era prevista mediante il rimborso di 120 rate mensili a decorrere dal 10.8.2008, fino al 10.7.2018. L'importo delle rate - che vengono regolarmente pagate con addebito mensile sul conto-corrente n. 8776 (in essere presso il Banco di Desio e della Brianza) intestato al proposto e alla moglie - oscilla tra i 1.350,00 € e i 1.680,00 €.

Si tratta di una somma estremamente elevata in rapporto ai redditi leciti percepiti mensilmente dai componenti del nucleo familiare, tanto più se si considera che, dal 2008 in avanti, Filippo VALENTE e Rosalia MAZZOLA hanno sostenuto altri investimenti mobiliari e immobiliari e hanno dovuto restituire (quantomeno) i 55.000,00 € complessivamente ricevuti per l'acquisto della porzione originaria dell'immobile adibito ad abitazione familiare, dato che le sorelle e il fratello del proposto li avevano semplicemente prestati loro.

La difesa del proposto ha sostenuto che l'acquisto sia stato sostenuto anche grazie alla rendita dell'immobile di Monza, via Cavallotti n. 126.

Dal 7.7.2005 al 30.6.2011 il negozio, a seguito della stipula di un regolare contratto, è stato in effetti condotto in locazione da tale Mirko MENZO, ad un canone annuo di 15.000 €.

In sede di esecuzione del sequestro dell'immobile è invece emerso che, dal luglio 2013, il locale è nella disponibilità di tale Elbasi CUMI - titolare della ditta individuale "Instambul Girasole", che esercita attività di pizzeria da asporto e kebab -, il quale ha dichiarato di essere subentrato nella locazione, pur senza contratto, e di corrispondere a mezzo di assegno bancario o bonifico a Filippo VALENTE la somma di 1.200 € mensili come canone d'affitto (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a pag. 15).

Ebbene, anche a voler tener conto di tali entrate - sconosciute al fisco, e come tali irrilevanti ai fini del calcolo della sperequazione, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Repaci" - si tratterebbe comunque di un esborso non giustificabile alla luce della capacità reddituale del proposto e del suo nucleo familiare.

Come correttamente evidenziato dall'organo proponente, infatti, l'entità degli emolumenti di Rosalia MAZZOLA per la sua attività di bidella è "mediamente equivalente al costo della rata mensile del mutuo", e "il valore degli accrediti derivanti dai contratti di locazione immobiliare (circa 15.000 €) non è sufficiente a coprire gli altri costi derivanti da vari impegni assunti nel tempo con varie società finanziarie (Credit Fidelity Spa, Fidaty Spa Compass, Findomestic, ecc.), pagare rate assicurative e carte di credito"; costi ai quali bisogna poi aggiungere "le spese per far vivere una famiglia, così come definite dall'Istat" (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, alle pp. 17 e 18).

Più radicalmente, non pare possibile sostenere contemporaneamente - come fa la difesa del proposto - che i (peraltro modesti) redditi da lavoro dipendente della MAZZOLA servissero, contemporaneamente, a rimborsare le rate del mutuo, a sostenere le spese correnti di una famiglia numerosa (o che sicuramente tale è stata fino al 2011) e, al contempo, potessero rappresentare un significativo contributo per gli investimenti mobiliari e immobiliari del VALENTE (cfr. le contro-deduzioni della D.I.A. alla memoria del difensore del proposto che sono state depositate in cancelleria il 26.9.2016, a p. 18).

Per le ragioni ora evidenziate si impongono, pertanto, conclusioni differenziate in ordine alle due porzioni immobiliari di cui è composta l'abitazione dei coniugi VALENTE-MAZZOLA, poiché solo in relazione a quella acquisita nel 2007 dai venditori MALACRIDA-CANZI la difesa è stata in grado di fornire la prova (o quantomeno un principio di prova) della

provenienza lecita delle risorse impiegate per il relativo acquisto.

Poiché la situazione di fatto - che vede i due appartamenti collegati in un'unica abitazione - non corrisponde a quella di diritto, l'esecuzione del provvedimento di revoca del sequestro sull'unità abitativa di cui "al mappale identificato al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 91, sub 701 e particella 92, sub 701, categoria A/7, classe 1, consistenza 5 vani e al mappale identificato al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 86, sub =, categoria C/7, classe U, consistenza 23 mq" va necessariamente subordinata alla previa remissione in pristino dello stato dei luoghi, così da far venire meno la discrasia rispetto ai dati catastali più volte menzionati.

Al contrario, va disposta la confisca dell'immobile di cui "al mappale identificato al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 93, sub 701, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 4".

Venendo ai beni mobili, può convenirsi con il Pubblico Ministero in ordine all'opportunità di disporre la revoca del sequestro delle autovetture Smart Fortwo Cabrio MHD, targata EV078YF, intestata a MAZZOLA Rosalia (poi affidata in uso alla Polizia Locale di Milano con decreto del 17.5.2016), Fiat 500, targata EF700SM, intestata a MAZZOLA Rosalia (poi affidata in uso alla Polizia Locale di Milano con decreto del 30.5.2016) e Fiat Panda, targata EZ753YV, intestata a MAZZOLA Rosalia e affidata in uso alla medesima, attesi il loro modesto valore economico e la circostanza che le stesse siano state acquistate attraverso contratti di finanziamento.

Non vi è invece luogo a provvedere in relazione alla Smart Fortwo Coupe Brabus, targata EM583YS, intestata a VALENTE Luigina, che secondo quanto emerso dalle visure PRA e dichiarato dal proposto e dalla moglie in sede di esecuzione del sequestro era già stata venduta in data 3.3.2016, per un corrispettivo di € 10.000.

Un ultimo cenno meritano i sette quadri del pittore Verdirosi. Le fotografie allegate alla memoria depositata dal difensore in data 7.10.2016 consentono, invero, di affermare che l'acquisto dei quadri sia avvenuto nei primi anni '90, e dunque in un periodo in cui il proposto si era già avviato alla carriera criminale poi culminata nei delitti descritti nel paragrafo relativo alla misura di prevenzione personale.

Anche a voler ritenere provato che VALENTE abbia in effetti acquistato i dipinti presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, ciò non vale di per sé a ritenere che la provvista di denaro dallo stesso utilizzata a tale scopo fosse lecita. Si impone, pertanto, la confisca dei quadri sottoposti a sequestro (e affidati in custodia all'I.V.G. di Monza).

In assenza di argomentazioni difensive specifiche, non può poi che disporsi la confisca dei numerosi rapporti bancari e finanziari in sequestro, alcuni dei quali di valore alquanto significativo: non si vede, infatti, come VALENTE e la moglie avessero potuto farvi fronte con i loro (modestissimi) redditi leciti, peraltro in concomitanza con gli investimenti immobiliari di cui si è detto, e in un arco temporale coincidente con le attività illecite sopra menzionate (che, del resto, si è sviluppato senza soluzione di continuità dai primi anni '90 ad oggi).

Tornando dunque al piano *generale*, in un periodo coincidente con lo svolgimento delle attività delinquenti descritte in precedenza (e in particolare, quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti), Filippo VALENTE e Rosalia MAZZOLA hanno effettuato investimenti del tutto incompatibili con la loro capacità patrimoniale lecita.

A ciò deve aggiungersi che, con i modesti redditi sopra richiamati, il proposto e la moglie, prima ancora di effettuare gli investimenti di cui si è detto, hanno dovuto affrontare le ordinarie spese di vita e di mantenimento.

Se così è, allora l'unica spiegazione è quella indicata dall'organo proponente, ovvero che il proposto si è professionalmente dedicato allo spaccio di droga e ad altre attività penalmente rilevanti, mantenendo inalterati i legami con il contesto delinquenziale di cui si è detto e ricavando da tale inserimento ingenti guadagni (reinvestiti negli anni successivi come detto sopra).

3.4. Conclusioni

In conclusione, dall'esame degli accertamenti patrimoniali emerge che VALENTE e la moglie, a fronte di redditi modesti, negli anni in cui è stato accertato il perdurante inserimento del proposto in contesti delinquenziali di primario allarme sociale, hanno effettuato investimenti incompatibili con la loro capacità patrimoniale lecita.

Se dal punto di vista lavorativo la situazione del proposto è risultata quantomeno altalenante (sicché nemmeno si comprende come egli e il suo nucleo familiare siano sopravvissuti in questi anni, se non accedendo alla spiegazione emersa in questa sede), sul versante criminale detta situazione è stata invece decisamente più consistente, atteso che VALENTE è sempre stato inserito in ambienti dotati di elevata professionalità delinquenziale ed è stato a stretto contatto con pregiudicati per gravi reati.

Il Tribunale deve, pertanto, concludere ritenendo che il proposto abbia tratto dall'attività illecita ingenti guadagni, in assenza dei quali non avrebbe potuto effettuare gli investimenti e mantenere il tenore di vita di cui si è trattato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 159/11,

APPLICA

a VALENTE Filippo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora per la durata di anni 2;

PRESCRIVE

inoltre al predetto:

- di fissare la propria dimora e di farla conoscere, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla competente autorità di P.S. - che provvederà a redigere il verbale di formale sottoposizione agli obblighi imposti - non allontanandosi dalla predetta dimora senza preventivo avviso alla medesima autorità;
- di svolgere una regolare attività lavorativa, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
- di non rincasare la sera più tardi delle ore 21.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di P.S.;

- di non detenere e portare armi;
- di non partecipare a riunioni in luogo pubblico per le quali dev'essere dato preavviso alle pubbliche autorità;
- di portare con sé la carta di permanenza esibendola ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- di non allontanarsi dal luogo del soggiorno obbligato senza preventiva autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

Visto l'art. 31 d.lgs. n. 159/1,

DISPONE

che **VALENTE Filippo** versi presso la Cassa delle ammende, entro 30 giorni dalla esecuzione del presente decreto, la somma di 5.000 € a titolo di cauzione;

Visto l'art. 24 d.lgs. n. 159/11,

ORDINA

la confisca dei seguenti beni:

1. Quote di partecipazione e complesso dei beni strumentali e di ogni altro bene destinato all'attività di impresa costituenti il compendio aziendale della **ANTAL Snc. di VALENTE Luigina & C.** con sede a Bernareggio (MB) via Buonarroti nr. 33, codice fiscale e partita Iva 07483990961. L'unità locale di Lissone via Valassina 346, reca l'insegna "Mister Ciccio". Il totale delle quote conferite ammonta a € 20.000, così suddivise:

VALENTE Filippo 34% pari ad € 6.800

VALENTE Luigina 33% pari ad € 6.600

VALENTE Elisabetta 33% pari ad € 6.600;

2. Unità immobiliare, proprietà per ¼ di VALENTE Filippo e per ¼ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Lissone (MB), in via Adamello nr. 6, piano T identificata al catasto dei fabbricati al foglio 38, particella 11 sub. 705, particella 160 sub. 702, particella 222 sub. 702, categoria C/3, classe 6, consistenza 140 mq., rendita € 332,60;

3. Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Monza (MB), in via Felice Cavallotti nr. 126, piano T, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 69, particella 231, sub. 2, categoria C/1, classe 9, consistenza 28 mq., rendita € 1.278,33;

4. Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 26 piano T-1, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 88, sub. 2, categoria A/6, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita € 74,89;

5. Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro

Micca nr. 54, piano T-1, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 93, sub 701, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita € 255,65;

6. Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 64 piano T, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 86, sub ==, categoria C/7, classe U, consistenza 23 mq., rendita € 13,07;

7. Unità immobiliare, proprietà per 2/36 di VALENTE Filippo, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca piano T, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 87, sub ==, categoria A/4, classe 2, consistenza 2,5 vani, rendita € 121,37;

8. Conto corrente nr. 8776 acceso presso la filiale Sovico 28 del Banco Desio, intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), recante alla data del 30.11.2014 un saldo attivo di € 833,77 (e alla data del sequestro un saldo attivo di € 1.419,77);

9. Conto corrente nr. 877601 acceso presso la filiale Sovico 28 del Banco Desio, intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), recante alla data del sequestro, avvenuto in data 11.4.2016, un saldo attivo di € 20.000,00;

10. Dossier titoli a garanzia nr. 0028/000014175 intestato a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A) e VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), sequestrato in data 11.4.2016, sul quale risultano i seguenti titoli: BDB 13.2.2020 con valore nominale € 35.000,00 e BDB 18.5.2018 con valore nominale di € 15.000,00;

11. Polizza vita n. 287886 in vigore presso la filiale di Sovico del Banco di Desio intestata a VALENTE Filippo (c.f. VLNFPP66M19H807M), del valore nominale di € 51.321,00, sequestrata in data 18.4.2016;

12. Polizza vita n. 287886 in vigore presso la filiale di Sovico del Banco di Desio intestata a MAZZOLA Rosalia (c.f. MZZRSL67P70H807A), del valore nominale di € 50.949,18, sequestrata in data 18.4.2016;

13. 7 quadri del pittore VERDIROSI (“Ecce homo”, “Anime a passeggio”, “Anima in Barca”, “Dove andiamo”; “Il ritorno”, “I dimenticati” e “L’uomo”), sequestrati in data 6.4.2016 e affidati in custodia all’I.V.G. di Monza.

REVOCA

il sequestro dei seguenti beni:

1. Unità immobiliare, proprietà per ½ di VALENTE Filippo e per ½ di MAZZOLA Rosalia (coniuge), in regime di comunione dei beni, ubicata a Sovico (MB), in via Pietro Micca nr. 62 piano T-1, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 2, particella 91, sub. 701 e particella 92, sub. 701, categoria A/7, classe 1, consistenza 5 vani, rendita € 593,93, **previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con adeguamento della situazione di fatto ai dati catastali;**

2. Autovettura Smart Fortwo Cabrio MHD, targata EV078YF, intestata a MAZZOLA Rosalia (affidata in uso alla Polizia Locale di Milano con decreto del 17.5.2016);

3. Autovettura Fiat 500, targata EF700SM, intestata a MAZZOLA Rosalia (affidata in uso alla Polizia Locale di Milano con decreto del 30.5.2016);

4. Autovettura Fiat Panda, targata EZ753YV, intestata a MAZZOLA Rosalia;

ORDINA

al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e del PRA di trascrivere il presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità;

NOMINA

quale nuovo Giudice delegato alla procedura, in sostituzione della dott.ssa Angela Colella, la dott.ssa Marta POLLICINO;

CONFERMA

la nomina del dott. Luca CORVI quale Amministratore giudiziario della procedura;

DELEGA

per l'esecuzione la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Milano, organo proponente, con facoltà di sub-delega.

Si comunichi altresì alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Monza, li 15 maggio 2017

Il Giudice est.

Il Presidente